

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 134<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 6 LUGLIO 1984

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

### INDICE

<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b> .....	Pag. 46	GIUSTINELLI (PCI) .....	Pag. 3
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	3	POLLASTRELLI (PCI) .....	4
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		* SALVATO (PCI) .....	4
Annunzio di presentazione .....	48	<b>Discussione e approvazione:</b>	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	50	«Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato» (761) (Relazione orale):	
Assegnazione .....	48	DE CINQUE (DC), relatore .....	39
Nuova assegnazione .....	50	DE SABBATA (PCI) .....	40
Trasmissione dalla Camera dei deputati .....	48	GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica .....	42
<b>Richieste di dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento per i disegni di legge n. 797, 665,135 e 753:</b>		SAPORITO (DC) .....	41
<b>PRESIDENTE</b> .....	3, 4	<b>Votazione finale e approvazione:</b>	
<b>BONAZZI (PCI)</b> .....	4	«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495) (Approvato)	

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio; Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri) (Relazione orale):

FERRARA SALUTE (PRI) .....	Pag. 37
FILETTI (MSI-DN) .....	18
FRANZA (PSDI) .....	21
* GALLO (DC) .....	25
* LAPENTA (DC), relatore .....	5
* MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia .....	7
* MARTORELLI (PCI) .....	23
PALUMBO (PLI) .....	30
RUSSO (Sin. Ind.) .....	32
SIGNORINO (Misto-PR) .....	27
VASSALLI (PSI) .....	34

#### GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Presentazione di relazioni .....	50
----------------------------------	----

#### GOVERNO

Trasmissione di documenti .....	Pag. 51
---------------------------------	---------

#### MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni .....	51
Interrogazioni da svolgere in Commissione .....	53

#### Per la fissazione della data di discussione della mozione n. 1-00020:

PRESIDENTE .....	5
POLLASTRELLI (PCI) .....	5

#### ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 10 LUGLIO 1984

.....	53
-------	----

#### PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni .....	45
--------------------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berlinguer, Colombo Vittorino (V.), Della Briotta, Genovese, Loprieno, Meoli, Postal, Riva Massimo, Sclavi, Tanga, Taviani, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cossutta, al Convegno per il XX Anniversario della costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia.

**Richieste di dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per i disegni di legge numeri 797, 665, 135 e 753**

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Vorrei chiedere, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento del Senato, la dichiarazione di urgenza per il disegno di legge n. 797 concernente la proroga, le modifiche e le integrazioni alla legge 22 aprile 1982, n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa. Questo disegno di legge è

stato comunicato alla Presidenza l'8 giugno e, come i colleghi sicuramente avranno compreso, prevede la proroga della cosiddetta «legge Formica».

Quali sono i motivi di questa richiesta di urgenza? Intorno a questo provvedimento, che è scaduto, quanto ai suoi effetti, il 30 giugno, si è sviluppato un dibattito amplissimo nel paese e non solo fra le forze politiche, ma anche nel Governo. Da un lato ci sono state moltissime sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali, delle imprese e dei lavoratori, da parte di tutti i cittadini che sono interessati ad un progetto di acquisizione o di vendita di una abitazione; e dall'altra vi è stato il dibattito che ha visto in primo piano, su diverse posizioni, i componenti della stessa maggioranza pentapartita.

Riteniamo che con questo provvedimento...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Giustinelli, lei sa meglio di me che di tale richiesta di urgenza dovremo discutere nella prossima riunione. Pertanto la prego di limitarsi ad annunciare la sola richiesta.

GIUSTINELLI. Concludo, signor Presidente, in questo senso: noi riteniamo che, nonostante l'attuale situazione, la proroga diventi un passaggio obbligato, nell'attesa che si possa giungere da parte del Parlamento ad un più generale riordino di tutto il sistema fiscale concernente l'abitazione.

PRESIDENTE. Preciso che per questa, come per altre richieste di urgenza che verranno annunciate, in base all'articolo 77 del nostro Regolamento, la discussione avrà luogo nella prima seduta successiva a quella odierna. Se tale seduta, come prevedibile, sarà dedicata alle interrogazioni, la discus-

sione sulle richieste di dichiarazione d'urgenza slitterà alla seduta seguente.

POLLASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Intervengo solo, signor Presidente, per annunciare la richiesta di dichiarazione di urgenza per il disegno di legge n. 665 che riguarda la riforma dell'amministrazione finanziaria.

La motivazione di questa nostra richiesta attiene alla questione fiscale oggi attualissima: è da tutti riconosciuta, infatti, la carenza dell'attuale amministrazione finanziaria e quindi si rende necessario procedere con la massima urgenza a riformare la stessa amministrazione del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Do atto della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 665 avanzata dal senatore Pollastrelli.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SALVATO. Voglio chiedere l'urgenza per il disegno di legge n. 135: «Istituzione di una commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», di cui sono firmataria.

Le ragioni di questa nostra richiesta consistono soprattutto nel fatto che noi riteniamo assai grave che nelle scorse settimane il Presidente del Consiglio, nonostante qui in Senato fosse già iniziata la discussione su questa ed altra analoga proposta di legge di parte socialista e si fosse già giunti alla redazione di un testo unitario da parte del relatore, ha inteso promuovere l'istituzione di questa Commissione con un decreto amministrativo, svuotando quindi, nei fatti, anche il nostro operato e la funzione stessa del Parlamento.

Voglio aggiungere inoltre molto brevemente che questa Commissione, così come istituita con decreto amministrativo — che,

ripeto, noi riteniamo fatto assai grave — è carente per quanto riguarda i poteri, la composizione, la sua funzione e il suo ruolo.

Per queste motivazioni chiediamo che vi sia una discussione urgente di questo provvedimento e che ne sia fissata la data.

PRESIDENTE. Do atto della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 135, avanzata dal senatore Salvato.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Il nostro Gruppo ha presentato il disegno di legge n. 753 contenente misure per garantire l'invarianza del livello di funzioni reali 1984, nell'eventualità che il tasso d'inflazione medio annuo superi quello programmato.

Di questo argomento, onorevole Presidente, si è discusso ampiamente nel corso del dibattito sulla conversione in legge del decreto sul costo del lavoro e da molte parti, soprattutto da parte della maggioranza, si è ribadita la necessità e l'impegno di adottare questa misura che è contenuta nel protocollo d'intesa anche se, in pratica, le proposte dirette a tradurla in norma di legge non sono state accolte.

I dati di qualche giorno fa sull'andamento dell'inflazione ci dicono che, nel mese di giugno, il tasso di inflazione tendenziale era l'11,2 per cento e che il tasso medio era il 12,6 per cento, il che segna una attenuazione della tendenza alla discesa che si era delineata nei mesi precedenti. Se non si inizia ora l'esame di questo provvedimento, esso non potrà avere effetto per il 1985.

Questi sono i motivi per cui chiediamo la dichiarazione d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 753 avanzata dal senatore Bonazzi. Nella prima seduta utile, non dedicata ad interrogazioni ed interpellanze, si svolgerà la discussione e la votazione delle richieste di urgenza avanzate.

**Per la fissazione della data di discussione  
della mozione n. 1-00020**

POLLASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLASTRELLI. Se lei mi consente, signor Presidente, vorrei avanzare la richiesta di fissazione della data per la discussione della mozione sul riordino della tassazione sugli immobili e sui trasferimenti e sull'area impositiva dei comuni. Le motivazioni sono quelle che ho già annunciato in materia fiscale e sono già state ricordate, per altro verso, per materia analoga, dal senatore Giustinelli per quanto riguarda la tassazione sulla casa.

PRESIDENTE. Voglio precisare a questo riguardo che, poichè per le ore 11 è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, la Presidenza si farà carico di rappresentare in quella sede la sua richiesta. In ogni caso, come per le richieste di urgenza, è prevista una discussione e una decisione dell'Aula nella prima riunione utile, ove le decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi non soddisfino i proponenti.

**Votazione finale e approvazione del disegno  
di legge:**

**«Nuove norme relative alla diminuzione dei  
Termini di carcerazione cautelare e alla  
concessione della libertà provvisoria» (495)**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati in  
testo risultante dall'unificazione di un dise-  
gno di legge d'iniziativa governativa e dei  
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spa-  
gnoli ed altri; Negri Antonio; Trantino ed  
altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo;  
Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri)*  
*(Relazione orale).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria», già approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio; Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri, e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* LAPENTA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò per pochi minuti a chiusura di un dibattito che ha visto appassionarsi, intorno ad un tema che non poteva responsabilmente non appassionare tutti, i componenti della Commissione giustizia, sotto la guida illuminata del presidente Vassalli. C'è stato un susseguirsi di interventi qualificati e finalizzati a formulare nel più breve tempo possibile un testo che unitariamente fosse la dimostrazione della sensibilità del Parlamento sul grave tema in discussione. C'è stata passione — dicevo — da parte di tutti e di qualcuno in particolare: mi piace ricordare Raimondo Ricci, Marcello Gallo, Sebastiano Russo, senza voler tacere degli altri — ma non voglio essere monotono — e non dimenticando peraltro la presenza costante, oserei dire veramente commovente, del ministro Martinazzoli e del sottosegretario Cioce, che hanno incalzato la Commissione portandola ai risultati che oggi affidiamo al voto finale del Parlamento.

Il testo riproduce nella sostanza quello della Camera, ma credo di poter affermare che lo organizza, lo armonizza meglio e, innovandolo in qualche punto, lo integra. Farò ora qualche breve *flash* sull'articolato, ma molto rapido e generico, che serva solo a stabilire qualche punto saliente della legge che stiamo per approvare.

Intanto, per la determinazione della pena non si tiene conto, e quindi si riconferma l'influenza, delle aggravanti diverse da quelle ad effetto speciale, di quelle cioè per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Si tiene invece

conto — ed è stata un'innovazione dell'ultima ora — non solo dell'età, fra le attenuanti, ma del danno patrimoniale di particolare lievità di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale. C'è poi — riconfermando, torno a ripeterlo, quello che la Camera aveva già stabilito — l'innovazione che nella riduzione dei termini di custodia cautelare prevede una serie di tetti per fasi di giudizio non cumulabili e un tetto massimo al di sopra del quale non è possibile andare. Ci sembra molto qualificante la previsione della decorrenza dei termini di custodia cautelare anche quando l'imputato è per altro reato detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza; una previsione del decorso unitario dei termini anche nelle ipotesi di contestazioni cosiddette a catena e questo — se non vado errato, ma non credo di ricordare male — era un punto che la Camera aveva accantonato perchè nonostante la migliore buona volontà, non era riuscita a trovare una soluzione che la Commissione giustizia del Senato ha invece individuato e fissato nelle norme che sono sotto i vostri occhi.

C'è poi una qualificantissima previsione di ulteriore riduzione dei termini — di metà per il minore di anni 18 e di due terzi per il minore di anni 16 — che, proprio dando l'importanza che merita al ruolo del minore nella vicenda penalistica, tenta ancora una volta di soccorrerlo evitando che la lunga permanenza nelle carceri possa ulteriormente danneggiarlo.

Vi è poi la previsione del prolungamento dei termini di un terzo per la sola fase istruttoria e per i reati di particolare gravità ed allarme sociale, prolungamento affidato ad un meccanismo che parte dalla richiesta del giudice istruttore e viene deciso dal tribunale della libertà.

Credo sia degno di menzione anche il punto in cui si prevede una disposizione transitoria che, per i soggetti già in stato di custodia cautelare al momento dell'entrata in vigore della legge, gradua opportunamente nel tempo l'entrata in vigore delle nuove norme onde evitare che un brusco impatto con le stesse porti ad una serie indiscriminata di scarcerazioni.

Mi sembra significativo, infine, l'obbligo per il giudice di interrogare l'imputato entro 15 giorni dall'arresto. Si era partiti da una previsione iniziale di 10 giorni, ma si è ritenuto di fissare nel quindicesimo l'ultimo giorno utile per il giudice per procedere all'interrogatorio dell'imputato.

Rilevante importanza ci sembra rivesta la riformulazione proposta dalla Commissione del testo dell'articolo 77-bis in materia di concedibilità della libertà provvisoria e di non emissione o revoca del mandato di cattura. Risulta infatti notevolmente ampliato il numero delle ipotesi in cui può farsi luogo alla concessione del beneficio, mentre d'altro canto si attribuiscono, sempre per ciò che attiene alla concedibilità della libertà provvisoria, più ampi poteri di valutazione della fattispecie concreta al giudice procedente.

Vi è poi la risistemazione dell'istituto degli arresti domiciliari, per il quale vengono precisati i contenuti e rivisti i meccanismi di impugnazione, correggendosi nel contempo talune discrasie che l'applicazione pratica delle norme introdotte con la legge n. 532 del 1982 sui tribunali della libertà aveva evidenziato. L'istituto viene così ad assumere una più compiuta dignità sistematica e, sviluppando le indicazioni già contenute nella succitata legge n. 532, si pone come *pendant* della custodia in carcere, alla quale va preferito tutte le volte che le esigenze cautelari del provvedimento limitativo della libertà personale lo consentano. Vi è cioè la marcata esigenza di preferirlo tutte le volte che il rispetto dell'esigenza di controllare la custodia cautelare dell'imputato lo consenta. Questa ci sembra la peculiarità del testo e non mi dilungherei sul tema.

Mi sono chiesto e chiedo a voi se questa è una legge perfetta: debbo rispondere di no. Certo essa è perfettibile, come tutte le cose dell'uomo, e indiscutibilmente risente dell'esigenza di rientrare in una organica riforma del codice di procedura penale. È l'eterno discorso che si ripete ogni volta che si parla di questo tema. A mio avviso ciò rappresenta, però, una testimonianza unitaria di quell'esigenza di superare l'emergenza senza rinnegarla. Quando dico senza rinnegarla voglio richiamarmi a quell'oculata prudenza che

tutti abbiamo condiviso di non ritenere l'emergenza del tutto superata e di ritenere che quello che ancora c'è va tenuto e controllato con estremo senso di responsabilità, se non si vuol vanificare tutto lo sforzo unitario fatto in precedenza e grazie al quale si è potuto fronteggiare il momento peggiore della aggressione terroristica al nostro paese. È la sottocrizione cosciente e civile, a mio avviso, di quel tanto di rischio che essa contiene e che vuole da un lato scrollare di dosso al nostro paese questa patente di inciviltà che qualche corte di Europa le ha riservato, dall'altro restituirgli quell'antico blasone giuridico, per riscattare il quale però è necessario che la custodia cautelare — cominciamo a chiamarla cautelare e non più preventiva, anche in questo innovando — conservi la sua funzione processuale e non diventi anticipazione di pena. È necessario che essa rimanga tale e perchè ciò avvenga deve rientrare in quei limiti che rispondono alle esigenze autentiche di difesa sociale e adeguarsi alla costituzione e alla struttura stessa del processo che, privilegiando ancora oggi il momento istruttorio, finisce di conseguenza per consolidare e privilegiare la custodia cautelare che in quella fase è necessaria ai fini dell'acquisizione delle prove.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, scenderà il numero di quei due terzi della popolazione carceraria italiana in carcerazione cautelare la cui metà è in attesa di giudizio? La legge non si propone questo, ma anche questo, insieme ad altre leggi di quel pacchetto Martinazzoli approvate in queste ultime settimane: dall'arresto in flagranza alla aumentata competenza del pretore penale. Ci auguriamo che accada anche questo grazie all'uso intelligente che di essa saprà fare l'operatore di diritto e il magistrato in particolare, ancora una volta quest'ultimo protagonista tormentato in un ampliato intreccio di alternative tra le quali scegliere e attraverso le quali la legge ha voluto restituire al magistrato come interlocutore al posto del detenuto l'uomo che si è inteso esaltare e difendere. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Consentite al Presidente di ringraziare l'onorevole relatore non solo

per l'esposizione, ma per tutto il lavoro svolto.

Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

\* MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la misura e la concisione che hanno caratterizzato la relazione del senatore Lapenta credo debbano essere imitate e assecondate anche da parte mia. Esse saranno, credo, inversamente proporzionali in misura e concisione al lavoro lungo, intenso, difficile che sotto l'autorevolissima guida del presidente Vassalli è stato compiuto dalla Commissione giustizia del Senato, in una operazione non manipolatoria, ma, a mio avviso, in larga misura positivamente riflessiva sul testo della Camera in una materia che ha un significato assai rilevante sotto il profilo dei rapporti tra Stato e cittadini, con risvolti di complessità tecnica di notevolissimo rilievo.

Di qui molteplici difficoltà di scelte di politica giudiziaria, di strumenti tecnici per realizzare queste stesse linee di politica giudiziaria; di qui l'esigenza di un lavoro che ha assorbito il tempo che pretendeva: ogni cosa vuole il suo tempo. Di qui, ed è questo l'aspetto sgradevole, qualche concitazione in più, qualche giudizio un pò esorbitante sulla lentezza di questo stesso lavoro, qualche accusa abbastanza smisurata al Ministro il quale deve pure portare la necessaria pazienza, ma ha anche il diritto, ogni tanto, di qualche replica. Mi si è accusato di far marciare questo provvedimento al Senato come se avessi autorevolezza sufficiente ad imporre la mia volontà alla Commissione giustizia. Ho visto che sotto questo profilo il linguaggio che si è preferito usare è stato quello di una calamità naturale; un vicesegretario liberale del quale non mi sfugge il nome mi ha definito una frana, valutazione che accetto a patto che il mio censore confessi di essere un geologo. È comprensibile persino questo tipo di polemica perchè il tema è drammatico, è un nodo davvero stringente; credo che con la pacatezza e con l'intelligenza necessarie ci si avvii verso una soluzione che — come diceva il senatore Lapenta — è di adeguato equilibrio.

Ritengo non si debba dimenticare che,

quando si opera sulla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, non si fa esattamente niente per quello che attiene alle cause che spesso determinano la lunghezza della carcerazione preventiva stessa e che risiedono nella lentezza dei processi. Non è quindi un'operazione che incide sul lato della efficienza processuale, ma una operazione di correzione che incide sui costi umani della inefficienza processuale; vi deve pure essere un limite oltre il quale lo Stato non può andare nell'aggiungere costi eccessivi alle conseguenze della sua propria improduttività o inefficienza. Si colloca qui il tema di un limite razionale ed accettabile ai termini di carcerazione preventiva, ed in questo senso il passaggio che oggi si compie in Senato è una tappa relativa ad un itinerario di grande significato sotto il profilo della uscita dall'emergenza della quale spesso parliamo. Si tratta certamente di una scelta secondo me sufficientemente risoluta perchè vi è un forte abbattimento quantitativo dei termini attualmente previsti per la carcerazione preventiva ed insieme vi è l'innovazione, apportata dalla Camera ed accolta dal Senato, riguardo ad una applicazione qualitativamente diversa di questi stessi termini, in modo che i due risultati messi insieme hanno un valore ed una incisività particolarmente penetranti.

Dopo aver chiarito questo punto, mi sembra di non dover spendere troppe parole in una descrizione analitica del percorso correttivo operato dal Senato, in ordine al quale ho personalmente qualche riserva su pochi punti e ho grande apprezzamento su altri punti; credo, e lo ricordava già il relatore, che il testo predisposto dalla Commissione giustizia del Senato diverga positivamente ed in maniera significativa da quello approvato dalla Camera dei deputati per ciò che attiene all'istituto dei cosiddetti arresti domiciliari. Si deve infatti rilevare che mentre il testo precedente, all'articolo 7, introduceva nel corpo del codice di procedura penale un articolo — il 276-bis — che considerava l'istituto in parola senza peraltro operare un necessario raccordo sistematico con le altre disposizioni che lo prevedono, il testo approvato dalla Commissione giustizia del

Senato, agli articoli dal 12 al 20, disciplina quasi *ex novo* ed in maniera complessiva la misura alternativa rispetto alle previsioni della legge del 1982, non solo specificandone i contenuti ed ampliandone le possibilità di applicazione, ma altresì regolando la sistematica delle impugnazioni esperibili avverso ai relativi provvedimenti.

Per quanto attiene più propriamente alle norme relative alla riduzione dei termini di custodia cautelare, rispetto al testo della Camera quello del Senato opera un raccordo, secondo me opportuno, con le nuove previsioni introdotte nel disegno di legge relativo alla nuova competenza penale del pretore, sia per ciò che riguarda l'aumento dei limiti di questa stessa competenza, sia per una serie di sottrazioni e di aggravanti alle circostanze per il computo dei limiti.

Per quanto riguarda l'articolo 3, vorrei sottolineare invece un dato secondo me critico. Mentre, da un lato, la Commissione giustizia del Senato, rispetto al testo della Camera, ha molto opportunamente previsto la sospensione della decorrenza dei termini quando il giudizio sia rinviato per consentire la partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto che in precedenza abbia rifiutato di assistervi, dall'altro limita ulteriormente la possibilità del giudice istruttore di disporre con l'ordinanza di rinvio a giudizio — e questo vale per il giudice di primo e secondo grado nella sentenza del dibattimento — la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini. Tale possibilità nel testo della Camera riguardava i soli delitti per i quali il mandato di cattura è obbligatorio; mentre qui, con il testo del Senato, la proposta restringe l'area di applicabilità a quei reati particolarmente gravi, che sono poi considerati anche ai fini della possibile proroga dei termini.

Ritengo doveroso ripetere in Aula su questo punto quanto ho già detto in Commissione. Temo che questa scelta sia singolarmente incoerente con una volontà di uscita dall'emergenza, perchè, nel momento in cui per questi reati prevediamo già la possibilità da parte del pubblico ministero di richiedere al giudice una proroga dei termini di carcerazione preventiva e poi ancora per questi soli



reati prevediamo la possibilità di riemissione del mandato di cattura, secondo me sottolineiamo due volte una specialità, un diritto singolare, che è esattamente — se ne sia o meno consapevoli — una prosecuzione dell'emergenza, quando invece intenderemmo avviarci verso una più autorevole ed efficiente, sì, ma soprattutto garantista scelta sotto il profilo degli istituti processuali.

Devo aggiungere, anche se con qualche circospezione, che a me pare che questa ultima disposizione possa creare problemi di coerenza in riferimento al terz'ultimo comma dell'articolo 3. Infatti, tutte le volte che si dice che occorre che si tratti di questi reati, ma che occorre anche che vi sia il pericolo di fuga da parte dell'imputato, sarà necessario leggere il terz'ultimo capoverso nel quale è scritto che in generale, se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o stia per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Non mi riesce di capire in che modo si raccorda questa disposizione così speciale con quest'altra che è invece una disposizione assolutamente generale.

Comunque, ripeto, non credo sia necessario insistere su questi particolari, perchè la valutazione del Senato potrebbe essere, secondo me, una valutazione complessiva. Toccherà all'interprete dirci quanti errori, più o meno gravi, abbiamo commesso, ma questa credo sia la sorte del legislatore. Quello che importa è offrire complessivamente a chi deve applicare la legge regole sufficientemente coerenti e comprensibili, che diano il segno della volontà politica in materia giudiziaria.

Sotto questo profilo, ad esempio, credo non sia senza significato il portato dell'articolo 4, introdotto nel testo del Senato, che riduce fortemente i termini di carcerazione preventiva per i minori, sottolineando in modo molto evidente la tendenza ad una diversificazione di atteggiamenti nei confronti degli imputati minori.

Non intendo andare oltre nell'elencazione delle novità introdotte dalla Commissione

giustizia del Senato rispetto al testo della Camera; voglio solo ricordare (e perfino ringraziare su questo punto) l'introduzione, ostinatamente e forse anche petulantemente sollecitata dal Governo, della norma che prevede l'abrogazione dell'articolo 392-bis dell'attuale codice di procedura penale, norma che, seppure ispirata a nobili intenzioni, ha rivelato nella esperienza una sorta di eterogenesi dei fini, talchè una operazione correttiva si rivela, secondo me, assolutamente inevitabile. A me pare questo un esempio — e spero che non ci siano troppe operazioni di questo tipo da fare — ragguardevole della capacità del legislatore di autocorreggersi, capacità che in qualche modo rompe un dato di cristallizzazione per il quale spesso si immagina che il diritto non abbia alcun rapporto con la vita. Perciò, se le cose cambiano, anche il diritto deve cambiare per assecondarle e coordinarle meglio.

Conclusivamente, si pone su un terreno assai delicato il senso dell'operazione che oggi compie quello che mi auguro possa essere il suo penultimo passo. Credo che sia un augurio non improbabile, non immotivato. Tendo ad immaginare che la Camera dei deputati non potrà non prendere atto del lavoro compiuto dal Senato che non è certamente un lavoro alternativo, ma è un lavoro che ha portato a compimento un dato esauriente di riflessione che migliora, innova, corregge e comunque accoglie in sostanza il testo della Camera ed il suo impianto generale. È un testo questo, che mi auguro uscirà dal Senato e sarà accolto dalla Camera, assai distante dalla proposta iniziale del Governo e non c'è difficoltà a riconoscere questo.

La proposta del Governo era assai più prudente, rischiava di meno. Era per certi aspetti più semplice, proprio perchè faceva, se si vuole, scelte un pò più rudimentali, più nette. Questo testo è assai più sofisticato e difficile e spero che il calcolo che insieme abbiamo fatto sia sufficientemente meditato. Non ho dubbi infatti che il problema dell'uscita dall'emergenza, ma più in generale il problema dell'ammodernamento della macchina della giustizia penale e quello della estensione coerente, sostanziale, dei principi

di garanzia individuale, possono essere risolti non con un garantismo inetto e vulnerabile, ma con la capacità di coniugare insieme tutela delle libertà singolari ed efficienza dell'apparato complessivo delle istituzioni giudiziarie.

Se non accadesse così, saremmo, temo — e la storia di questi anni sta lì a dircelo — esposti continuamente ad oscillazioni dell'opinione pubblica, inevitabilmente abbastanza volubile su questi temi e alla fine assai più interessata alla tutela dell'ordine sociale che non alla garanzia dei diritti individuali. Allora rischieremmo di dover richiudere frettolosamente varchi che avessimo per avventura aperto in modo un poco imprudente. È questa la ragione per cui vale la pena di sottolineare, come già ha fatto il relatore, il forte, unanime consenso che ha accompagnato il Senato in questa scelta. Questo sta a dimostrare la compattezza di una volontà di uscire dalla emergenza misurata ed equilibrata ed insieme sta a garantire e a rassicurare sulla possibilità che questo non sia un rischio inaccettabile.

Certo, onorevoli senatori, che le cose vadano in un modo o nell'altro molto dipenderà da come queste regole nuove verranno applicate dai magistrati; molto dipenderà dalla capacità dell'amministrazione di offrire a questi magistrati strumenti, strutture, dati organizzativi, modi di intervento che siano di supporto alla applicazione di queste regole così stringenti. Ma ancora una volta è chiaro che anche sotto questo profilo si richiederanno il costante intervento e l'attenzione da parte della Camera e in particolare, per quel che riguarda oggi, da parte del Senato della Repubblica. In questo senso, per le esperienze fatte sin qui, sono assolutamente certo che sotto questo profilo non mancheranno mai su questi temi, per queste esigenze così strategiche, la capacità di attenzione, l'operatività, l'autorevolezza del Senato della Repubblica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente, è il seguente:

#### Art. 1.

**L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:**

« Art. 255. - (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale ».

#### Art. 2.

**L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:**

« Art. 271. - (*Decorrenza della custodia cautelare*). — La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare.

Se l'imputato è in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

Se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al più grave dei reati contestati.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale è conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento purchè il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorchè sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, può essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.

I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza ».

### Art. 3.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 272. - (*Durata della custodia cautelare*). — L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria o non è stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non è stato emesso decreto di citazione a giudizio:

1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;

2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;

3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);

4) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio:

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinché si proceda con l'istruzione formale.

L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;

2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;

3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;

4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del primo comma;

5) un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera a), del primo comma.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2)

del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;

3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma cinque mesi per quelli di cui al numero 1); un anno per quelli di cui al numero 2); due anni per quelli di cui al numero 3); quattro anni per quelli di cui alla lettera b) del numero 4); sei anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso numero.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura ».

#### Art. 4.

Dopo l'articolo 272-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 272-ter. - (*Custodia cautelare dei minori*). — I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16 ».

## Art. 5.

L'articolo 432-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 432-bis. - (*Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare*). — Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessità del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.

La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata ».

## Art. 6.

Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: « nel quinto comma dell'articolo 272 », sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 272-bis e 272-ter ».

## Art. 7.

I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato.

## Art. 8.

Nell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« La libertà provvisoria, tuttavia, non può essere concessa a chi è imputato:

a) di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo;

b) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422 e 575 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

c) di uno dei delitti previsti dagli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, sempre che, quando la violenza o minaccia è commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi di cui al secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione ».

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono abrogati.

## Art. 9.

L'articolo 277-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 277-bis. - (*Facoltà di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e*

di concedere la libertà provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari). — Il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e in deroga all'articolo 253, con decreto motivato, può disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura o di concedere la libertà provvisoria quando si tratta di imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto ovvero quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto anche conto della custodia cautelare già sofferta, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.

La libertà provvisoria può inoltre essere concessa, all'atto della chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto e all'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare già sofferta ».

#### Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine previsto dalla legge e, quando un termine non è previsto, senza ritardo. Gli imputati in stato di custodia cautelare hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice dà atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dall'amministrazione carce-

riaria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accerta la cessazione stessa ».

#### Art. 11.

Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni: « carcerazione preventiva », e: « custodia preventiva », sono sostituite dalla seguente: « custodia cautelare ».

#### Art. 12.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'articolo 254-bis. Se per il reato non è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà ».

#### Art. 13.

Dopo l'articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-bis. - (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura). — Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, quando esso è facoltativo, il giudice o il pubblico ministero può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza se ritiene

che tale misura sia idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.

Nello stesso modo possono provvedere nei confronti dell'imputato di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria, quando risulta evidente che non sussistono le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254.

La misura di cui al primo e al secondo comma va disposta, salvo che vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254, quando imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni ovvero che è minore degli anni 18.

La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, dal giudice indicato nel primo comma dell'articolo 254-ter quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere ».

#### Art. 14.

Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-ter. - (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo*). — Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero può disporre, se ricorrono le condizioni rispettivamente previste nel primo o nel secondo o nel terzo comma dell'articolo precedente, che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cu-

ra o di assistenza. Il pubblico ministero, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore affinché decida. In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura può essere concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

#### Art. 15.

Dopo l'articolo 254-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-ter. - (*Contenuto e modalità della misura disposta in luogo della custodia in carcere*). — Il giudice con il provvedimento con il quale dispone la misura prevista dagli articoli 254-bis e 254-ter può imporre in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa.

Le prescrizioni previste dai commi precedenti possono essere date, modificate o revocate anche nel corso dell'esecuzione della misura.

I provvedimenti con i quali si applica o si revoca la misura disposta in luogo della custodia in carcere, ovvero si modificano le prescrizioni imposte sono immediatamente comunicati all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nei provvedimenti stessi.

Il giudice o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza da parte dell'imputato dell'esecuzione della misura e delle prescrizioni imposte ».

## Art. 16.

Dopo l'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*quinquies*. - (*Facoltà di impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi del primo comma dell'articolo 254-*ter*. Il pubblico ministero e l'imputato possono, altresì, appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione.

Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del primo comma dell'articolo 263-*ter*.

Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 272-*bis* ».

## Art. 17.

Nell'articolo 257 del codice di procedura penale le parole: « nell'ultimo capoverso dell'articolo 246 », sono sostituite dalle seguenti: « nel penultimo capoverso dell'articolo 246 ».

## Art. 18.

I commi primo e secondo dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può esser appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i prov-

vedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nell'istruzione dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'articolo 254-*bis* o del terzo e quarto comma dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

## Art. 19.

L'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 263-*bis*. - (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto. La richiesta può altresì riguardare la mancata applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-*bis*.

La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quanto si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione l'imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorità, il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è prevista la richiesta di riesame, può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.



La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

#### Art. 20.

Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato. Nello stesso modo il tribunale decide sulla richiesta di applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis, proposta dall'imputato ».

#### Art. 21.

Gli imputati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sottoposti alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 282 e al secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale, imposte ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale nel testo in atto sino all'entrata in vigore della presente legge, sono ad ogni effetto in libertà provvisoria; il giudice può revocare o modificare le prescrizioni suddette. Conservano efficacia i provvedimenti con i quali è già stata applicata la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; si applica l'ultimo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale e l'ultimo comma dell'articolo 254-ter dello stesso codice.

Alle richieste di riesame già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme precedentemente in vigore, se più favorevoli all'imputato.

#### Art. 22.

Sono abrogati gli articoli 247 e 259 del codice di procedura penale; il terzo ed il quarto comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale; l'ultimo comma dell'articolo 266, e il terzo comma dell'articolo 279 dello stesso codice.

#### Art. 23.

L'articolo 392-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 392-bis. - (*Termini per l'attività del pubblico ministero*). — Se entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero non richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero non richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo ».

#### Art. 24.

Nel primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale le parole: « e con la facoltà preveduta dall'articolo 259 » sono soppresse.

#### Art. 25.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le Regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro ».

#### Art. 26.

L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è sempre obbligatoria la cattura ».

#### Art. 27.

Sono abrogati gli articoli 18 e 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532.

#### Art. 28.

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e ogni altra disposizione in atto precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, recante divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

#### Art. 29.

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.

#### Art. 30.

Per gli imputati nei cui confronti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque,

a tale data si trovano in stato di custodia cautelare le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non può comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, corsi e ricorsi, flussi e riflussi hanno caratterizzato in questi ultimi tre lustri la disciplina giuridica e legislativa della cosiddetta «carcerazione preventiva», cioè della detenzione in carcere in attesa o in pendenza di processo. Governi e Parlamento hanno proceduto in maniera claudicante e altalenante. Più che il principio, costituzionalmente fondamentale, della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali il rispetto della personalità umana e la libertà dell'individuo, sono stati fatti prevalere propositi e fini a volte particolaristici e contingenti.

Così è avvenuto quando, *ad adiuvandum*, sono stati ridotti i termini con l'espedito della «legge fotografia Valpreda» per innestare, dopo pochi anni, la retromarcia nell'ampliamento brusco e macroscopico, sino ad undici anni, nel tentativo di frenare e di combattere il fenomeno dilagante del terrorismo, della criminalità organizzata, della mafia e i fenomeni similari, del banditismo, delle rapine, dei sequestri di persona, del riciclaggio del denaro sporco, degli omicidi e delle stragi.

Giustificata è stata l'accusa di lassismo mossa al legislatore quando ha agito in senso

assai riduttivo e correlativamente fondate e convincenti sono state le aspre critiche quando si è stigmatizzata l'enormità di una normativa assai rigorista, atta a consentire che un essere umano, sradicato dalla vita ed astretto dentro quattro mura spesso umide e maleodoranti per un decennio intero, possa alla fine essere sbattuto fuori e spinto alla deriva con il riconoscimento e la declaratoria dell'innocenza.

Il fatto vero è che è stata smarrita la giusta via della *ratio*, della natura dell'istituto che sino ad oggi è codificato e comunemente inteso con l'espressione impropria: «carcerazione preventiva».

Indicativi ed inobliabili sono al riguardo i due precetti dettati rispettivamente dall'articolo 27 e dall'articolo 13 della Carta fondamentale, per i quali, da una parte, l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva e, dall'altra, la privazione preventiva della libertà deve essere contenuta entro limiti massimi. La detenzione preventiva, secondo le chiarissime enunciazioni contenute nella sentenza del 4 maggio 1970, n. 64, della Corte costituzionale, deve essere disciplinata in modo da non contrastare con la presunzione di non colpevolezza. Essa non può costituire anticipazione della pena, ma deve essere predisposta unicamente in vista della soddisfazione di esigenze cautelari e strettamente inerenti al processo; con essa si vuole impedire la distorsione e l'inquinamento delle prove, si vuole impedire la sottrazione dell'individuo al processo o alla esecuzione della condanna, si vuole anche garantire la sicurezza sociale.

Si tratta di uno strumento cautelare e pertanto legittimamente l'articolo 11 del nuovo testo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, dispone di sostituire con la dizione: «custodia cautelare» le espressioni: «carcerazione preventiva» e «custodia preventiva», previste nel codice di procedura penale e nelle altre leggi.

La detenzione, posto che il processo è *in itinere*, ha natura ed effetti di custodia e di cautela, non di vera e propria carcerazione, non di vera e propria espiazione preventiva di pena.

Purtroppo dell'istituto della carcerazione preventiva (lo qualifichiamo per un momento ancora con tale espressione) si è fatto e si fa uso ed abuso. La facoltà dell'ordine di arresto o del mandato di cattura è divenuta spesso regola di carattere cogente e non raramente il provvedimento restrittivo della libertà a titolo provvisorio è apparso ancorato ad ingiustificata emotività, a scarso senso di ponderatezza oppure, con giudizio più benevolo, ad eccessivo zelo di taluni magistrati.

Così, si registra e si perpetua la notevole prevalenza — circa il 75 per cento — dei detenuti in attesa di processo rispetto agli astretti per condanna definitiva — circa il 25 per cento — e corrispondente è il fenomeno del sovraffollamento carcerario che si produce e si riproduce puntualmente e rapidamente anche dopo amnistie ed indulti periodici e reiterati.

Si dice che le lunghe custodie cautelari (torniamo al termine più appropriato) sono dovute a disfunzioni della giustizia, a carenze strutturali, alla cronica lentezza dei procedimenti penali, alla mancata riforma del codice di procedura penale, che ancora una volta è in questi giorni rivisitata, rivalutata, riesaminata alla Camera dei deputati.

Tutto ciò è vero, ma il principio: «La legge è uguale per tutti» non può non correlarsi con un altro principio ineludibile, cioè che la giustizia deve essere uguale per tutti; non è ammissibile che per deficienze dell'amministrazione giudiziaria sia disattesa a carico di alcuni cittadini la tutela del diritto della libertà. Bisogna essere fermi nel richiedere rigore nella pretesa punitiva, ma occorre essere altrettanto fermi e intransigenti nel porre la libertà della persona al di sopra di ogni valore, nel respingere l'ingiustificata *perpetuatio* della *iussu iudicis* di privazioni preventive della libertà che sono offensive soprattutto per le nostre tradizioni giuridiche e che fondatamente sono censurate con durezza dagli organismi internazionali di giustizia.

Una lunga ed immeritata detenzione preventiva si traduce spesso in una tragedia disumana e devastante, costituisce uno stru-

mento perverso di tortura psicologica, con danno irreparabile per la persona *in vinculis* e per la sua famiglia, con incidenze estremamente negative su un avvenire che per sempre potrà rimanere precluso da un passato che recide la speranza.

Le conseguenze dunque divengono poi più gravi e rilevanti quando — sembra incredibile — i detenuti in attesa di processo sono ospitati — si fa per dire — in uno di quegli stabilimenti carcerari, quali l'Ucciardone di Palermo e Piazza Lanza di Catania, laddove, come abbiamo appreso dalla stampa, è stato superato ogni limite di possibilità recettizia, e sono costretti a vivere, *rectius*, vegetare, letteralmente stipati nelle celle e a trascorrere le notti nei letti a castello a più piani, sottoposti in tal modo ad un trattamento che è antighienico e non si addice al genere umano.

Per evitare gli effetti deteriori ai quali in atto spesso dà luogo la detenzione preventiva, nelle more dell'esame e dell'approvazione della legge delega sulla riforma del codice penale di rito, in attesa — *usque tandem* — di congrue soluzioni del problema carcerario, dell'auspicabile ripristino di un regolare funzionamento dell'attività giudiziaria oggettivamente e soggettivamente intesa, non rimane al legislatore che una nuova ristrutturazione dell'istituto della custodia cautelare, che entri in vigore nei tempi brevi.

Riteniamo che, pur con le sue ombre, il testo legislativo in sede di votazione, da qualificarsi migliore rispetto all'edizione licenziata dall'altro ramo del Parlamento, consenta il riverbero di qualche lumicino ed anzi sia produttivo di qualche luce, atteso che esso sembra idoneo ad eliminare, se pure parzialmente, alcune delle attuali carenze.

La durata della custodia cautelare viene ragionevolmente contenuta. Non può superare i tre mesi in fase di istruttoria e i cinque mesi complessivi per i reati di minore rilevanza, nonchè i 18 mesi in fase istruttoria e i sei anni complessivi per i reati di maggiore gravità, quali quelli per cui la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo di 20 anni o la pena dell'ergastolo.

Le condizioni politiche, sociali ed economiche del nostro paese non ci consentono ter-

mini più riduttivi, quanto meno allo Stato. Non possiamo competere con la Francia, la cui Assemblea nazionale ha recentemente approvato un progetto di legge del Ministro della giustizia, tendente a rafforzare i diritti delle persone in materia di detenzione preventiva e a facilitare la concessione della libertà provvisoria, che stabilisce un termine non eccedente un anno, eccettuati alcuni casi specialissimi in cui è possibile la proroga di non più di quattro mesi. Non possiamo conformarci alle discipline di altri paesi nei quali sono praticati termini più ristretti rispetto al testo che stiamo per licenziare (dagli Stati Uniti alla Germania federale, dall'Inghilterra alla Spagna, dove in particolare il termine massimo è fissato in 18 mesi per i delitti comuni e in 30 mesi per quelli complessi).

È, a nostro avviso, apprezzabile la riduzione dei termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale: della metà per i reati comuni commessi dai minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi dai minori degli anni 16.

Ci sembra accettabile la disposizione che prevede la precedenza per l'interrogatorio degli imputati in stato di custodia cautelare rispetto agli altri e che stabilisce l'immediata scarcerazione quando l'interrogatorio non sia fatto con assoluta urgenza e comunque entro i 15 giorni dall'arresto.

Assai significativa è la nuova disciplina degli arresti domiciliari. In merito accogliamo con soddisfazione il depennamento, proposto dalla mia parte politica, dell'inopinata e persecutoria statuizione adottata dalla Camera dei deputati, per la quale un giorno di carcerazione cautelare sarebbe equivalso a due giorni di arresti domiciliari. È giusta l'equiparazione computativa tra le due misure.

Meritano altresì apprezzamento tutte le nuove norme relative alle misure in luogo della custodia in carcere, all'impugnazione dei provvedimenti concernenti l'arresto domiciliare, all'impugnabilità dell'ordinanza del giudice, al riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto.

Qualche dubbio ha destato la disposizione

transitoria riflettente la *vacatio legis*, che prevede una proroga di soli sei mesi per l'applicazione dei nuovi e più brevi termini massimi nei confronti degli imputati a carico dei quali, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, sono stati già emessi provvedimenti di cattura o di arresto, o che comunque a tale data si trovano in stato di custodia cautelare.

La norma, temono alcuni, potrebbe comportare la scarcerazione di imputati già condannati per gravissimi reati di terrorismo o di criminalità organizzata, con un possibile ritorno alla lotta armata e con una eventuale riorganizzazione e rafforzamento dei gruppi eversivi. Bisogna però convenire che il problema di ordine temporale di fatto non è realistico, non produce effetti pratici, non sussiste. Dall'approvazione dell'originario testo a Montecitorio sono già decorsi oltre 5 mesi. Il suggerimento di una *vacatio* più lunga è pertanto già assorbito.

Così stando le cose, è pura accademia e forse demagogia discettare se il termine di entrata in vigore della legge debba essere di sei mesi, nove mesi o, come voleva l'emendamento proposto, un anno. Se si vuole fare veramente giustizia, se si vuole effettivamente tutelare la libertà e garantire i diritti del cittadino, necessita che, coevamente alla nuova disciplina della custodia cautelare e comunque senza ulteriori ritardi, siano adottati altri e più rilevanti rimedi. Tra questi preminente è la completa ristrutturazione e modernizzazione degli uffici e degli apparati giudiziari e di polizia. Dovranno quindi seguire a ruota e pervenire al traguardo in termini accelerati le riforme dei codici processuali penale e civile, l'ammodernamento e il potenziamento degli istituti carcerari e, quel che più conta, la restaurazione e l'osservanza dei principi dell'onestà e del retto vivere civile in tutte le sedi, sia in quelle ove si amministra giustizia che negli ambienti politici, sociali e anche religiosi, nelle famiglie, nelle associazioni, nei posti di lavoro, ovunque i cittadini siano chiamati a pulsare e non a languire, laddove deve essere legge l'operosità con animo libero ed aperto, con generosità, con senso della responsabilità e

del dovere, con la volontà di agire nell'interesse del paese e della collettività.

Con tale appassionato auspicio mi onoro di annunciare il voto favorevole del mio Gruppo sulle nuove norme concernenti la diminuzione dei termini della custodia cautelare e la concessione della libertà provvisoria. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, a nome del Partito socialdemocratico italiano dichiaro voto favorevole al disegno di legge avente per oggetto nuove norme relative alla diminuzione dei termini della carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria. Il testo licenziato dalla 2<sup>a</sup> Commissione in sede redigente è ampiamente migliorativo del testo in precedenza approvato dalla Camera dei deputati ed è definitivamente chiarificatore della complessa e tormentata materia che vede interessati e coinvolti diritti fondamentali del cittadino. Nel perseguimento di tali obiettivi il testo in oggetto, oltre che perfettamente rispondente all'attuale tessuto delle leggi penali e di procedura, appare anche rigorosamente inserito negli obiettivi che con tali novelle si intendono perseguire.

In concreto, da una parte si perviene alla riduzione congrua e non drastica dei termini di carcerazione preventiva, che unanimemente venivano ritenuti intollerabili ed odiosi, dall'altra, si promuove il definitivo superamento di quella legislazione di emergenza, (salvo la giusta osservazione illustrata ancora oggi dal Ministro sulla possibilità, da parte del giudice, di emanare nuovi ordini di cattura per certi reati dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini), che ci poneva, anche di fronte ai *partners* europei, in una posizione di obiettiva difficoltà e di disagio.

Pur consapevoli della settorialità e frammentarietà dei provvedimenti che a mano a

mano giungono al nostro esame, non manca la convinzione ferma che comunque gli stessi costituiscono, nel presente e difficile momento, una svolta notevole verso gli obiettivi ultimi che sono quelli della maggiore snellezza e velocità del processo penale nel più ampio contesto della riforma del codice di procedura penale.

Ciò premesso, vorrei fare soltanto qualche breve ed episodica osservazione. La normativa che riguarda i termini di carcerazione cautelare appare sufficientemente chiara ed equilibrata. Si condivide in particolare il principio del maggior incremento dei termini di carcerazione anteriormente alla sentenza di primo grado (ovvero anteriormente al deposito della ordinanza di rinvio a giudizio o alla richiesta di decreto di citazione) rispetto a quelli previsti in rapporto alla sentenza di secondo e di terzo grado atteso il maggior margine di garanzia, specie in relazione all'esito finale della causa, che assiste tali fasi del processo. Comunque, la indubbia coerenza sistematica dell'intero provvedimento consente di scongiurare in gran parte quelle pur possibili strumentalizzazioni che porterebbero a vanificare il senso e lo spirito della custodia cautelare.

Quanto alle innovazioni in tema di libertà provvisoria, non posso non esprimere la soddisfazione e, per certi versi, la felicità di vedere finalmente spezzato l'ottuso cerchio del rigore che impediva al magistrato di pronunciarsi favorevolmente in presenza di casi degni di particolare considerazione. Voglio citare in proposito una emblematica esperienza professionale che ho vissuto soltanto qualche settimana fa. In un processo di rapina a carico di cinque giovani si è dovuto procedere, in virtù delle vigenti leggi, allo stralcio del processo per l'unico minorenni, processo subito radicatosi presso il tribunale dei minori di Napoli. A distanza di oltre tre mesi, mentre il giovane, e attualmente detenuto, non essendo possibile per questo tipo di reati la libertà provvisoria, nelle carceri Filangieri di Napoli, è ancora in attesa di un giudizio neppure prossimo alla fissazione e quindi alla celebrazione, gli altri quattro

giudicati per direttissima davanti al tribunale di Ariano Irpino hanno già guadagnato da tempo la libertà. Posso assicurare che non ci troviamo di fronte ad un caso limite ma ad un accadimento di tutti i giorni, donde la già manifestata soddisfazione per la maggiore discrezionalità concessa al magistrato in tema di libertà provvisoria.

Non va sottaciuto, infine, che il provvedimento in esame consente anche di porre un qualche rimedio all'eccessivo affollamento delle carceri, talvolta ancor più intollerabile in rapporto ad obiettive condizioni di vetustà e di degrado degli istituti stessi, con un diretto miglioramento per quei detenuti che venivano a trovarsi in condizioni di disagio e di invivibilità indegni di un paese civile.

Certo, una più sana consapevolezza dell'altezza dei problemi ed una maggiore sollecitudine nell'affrontarli anche da parte di chi — credo che noi siamo tra questi — non è mai venuto meno al dovere di sollecitazione di denuncia — e gli atti parlamentari sono buoni testimoni di questi nostri comportamenti — sarebbero valsi ad evitare opportunistiche primogeniture politiche e spregiudicati monopoli elettorali su temi e principi che appartengono al patrimonio civile di ogni uomo cosciente e responsabile e sarebbero valsi soprattutto a scongiurare ogni forma di investimenti, di speculazione, di prostituzione di tali principi, a vantaggio di personaggi e di cause che, alla resa dei conti, si sono rivelati e si riveleranno indegni di quella considerazione e di quel consenso che tanti italiani in buona fede hanno voluto di volta in volta offrire. Ma, è il caso di dire, meglio tardi che mai.

Questa legge deve avere quindi anche questo significato: dimostrare agli italiani che lo Stato, che talvolta si trova nelle condizioni e nella necessità di doversi difendere con strumenti legislativi eccezionali, è tuttavia pronto ad intendere le mutate condizioni e le nuove ragioni e a ritornare ad un regime di piena legalità. (*Applausi dal centro-sinistra*).

MARTORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MARTORELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori comunisti giudicano buono il risultato raggiunto dalla Commissione giustizia con la preparazione del testo che è oggi al nostro esame. È — ripeto — un buon risultato perchè con il testo che ci viene oggi sottoposto si realizza un equilibrio nuovo, più moderno e più civile, tra l'esigenza di tutela di diritti fondamentali del cittadino e l'esigenza, anch'essa fondamentale, di ricercare la verità nel processo penale.

Giudichiamo buono il risultato raggiunto dalla Commissione giustizia, si intende, non in assoluto, ma relativamente alle condizioni storiche del nostro paese e a quelle attuali che vedono una forte criminalità organizzata nei confronti della quale — diciamo noi — occorre la mobilitazione di tutte le forze e l'organizzazione delle strutture fondamentali dello Stato.

Tenuto conto della condizione del nostro paese, l'equilibrio raggiunto si può ritenere buono, anche se in via assoluta probabilmente non lo è. La legislazione francese che prevede una custodia cautelare di appena un anno anche per i più gravi delitti raggiunge un equilibrio di tipo diverso, ma nella condizione storica del nostro paese non si poteva fare di più e diciamo anche che non si poteva fare una cosa diversa. Infatti gli strumenti di difesa dello Stato democratico che erano stati apprestati dalla legislazione cosiddetta di emergenza oggi non hanno più ragione di sussistere così come erano stati concepiti, perchè i momenti più acuti del terrorismo sono stati superati. Pur tenendo conto che il fenomeno non può dirsi del tutto debellato, viviamo tuttavia una situazione diversa e la condizione che pone al nostro paese la criminalità organizzata non può essere vista come una nuova emergenza tale da richiedere una nuova legislazione di emergenza. Ci rifiutiamo di fare questo discorso anche perchè riteniamo che le due strategie — lotta al terrorismo e lotta alla mafia — debbano essere di ordine diverso.

Data la situazione storica del nostro paese si ponevano alcune esigenze fondamentali: bisognava rimuovere le condizioni, come è

stato detto anche da qualche collega, per le quali la Corte europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia. Bisognava rimuovere le condizioni per le quali l'80 per cento della popolazione carceraria è in attesa di giudizio e per le quali un cittadino arrestato viene talvolta interrogato dal magistrato dopo mesi. Bisogna inoltre rimuovere le condizioni per le quali l'unica forma di restrizione della libertà personale era il carcere senza prevedere altre forme ed altre modalità che sono state invece introdotte con il disegno di legge che stiamo esaminando. Era necessario avviare una tendenza per la quale il carcere fosse destinato agli autori di reati davvero allarmanti e pericolosi per la società, prevedendo un trattamento differenziato in materia di custodia cautelare tra minori e adulti.

Queste esigenze, che ormai costituivano una domanda di giustizia che veniva dal paese, ritengo che siano state in parte soddisfatte dal disegno di legge al nostro esame, sempre tenuto conto della realtà in cui vive il nostro paese: non basta certamente un disegno di legge sulla custodia cautelare per soddisfare appieno. Occorre altro, lo ha detto anche il Ministro: occorre che i processi siano rapidi e brevi, occorre una nuova struttura del processo e forse anche una nuova organizzazione giudiziaria.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo poco disponibili alle lamentazioni che già si sentono sul presunto abbassamento della guardia che questo disegno di legge comporterebbe di fronte ai gravi pericoli che ci vengono dalla grande criminalità e dal terrorismo residuo. Voglio anzitutto dire che non si abbassa la guardia e che nei confronti dei reati più allarmanti e pericolosi la legge conserva ancora una sua diversa severità. Pensiamo all'articolo 416-bis, all'associazione per droga, ai reati connessi al terrorismo, tutte forme di criminalità pericolose nei confronti delle quali il disegno di legge appresta altre misure più rigorose.

Ma, signor Presidente, onorevoli colleghi, il punto fondamentale sul quale dobbiamo soffermarci è che non possiamo affrontare il tema della grande criminalità organizzata come una nuova fase dell'emergenza italiana.

Non combatteremo mai mafia e camorra allungando i termini della carcerazione preventiva. Se è vero che questa nuova grande criminalità è potere criminale, ma è anche soprattutto potere finanziario e potere politico — ricordo un ottimo discorso fatto a Cosenza proprio dal ministro Martinazzoli sull'essenza di questa nuova criminalità — allora non è sufficiente una legge che allunghi i termini della carcerazione preventiva. Se questa grande criminalità altro non è se non un'infezione dei globuli rossi del sangue dello Stato, al disinquinamento, alla depurazione di questo sangue non si arriva con una legge sulla carcerazione preventiva.

Sono ben altri i temi che devono essere affrontati, temi che il Parlamento ha già affrontato e in maniera mirabile. Ricordo per tutte la legge Rognoni-La Torre, una legge nuova ed efficace che ha veramente colpito al cuore la grande criminalità con il sequestro e la confisca dei patrimoni, fuori dunque dal territorio proprio della carcerazione preventiva e della libertà della persona.

È questo il terreno di impegno, questo il terreno di lotta. Se questo dunque è il fronte sul quale dobbiamo attestarci, più che parlare di termini della carcerazione preventiva per combattere il mafioso di Palermo, di Milano o di Reggio Calabria, dobbiamo fare in modo che la regione Sicilia non finanzia più la famiglia Greco come ha fatto con proprie delibere. Facciamo in modo che la regione Calabria non finanzia i Piromalli di Gioia Tauro, come ha fatto, anch'essa con proprie delibere. Facciamo in modo che non si verifichi più, come è avvenuto in Calabria, che un prefetto sia in continui rapporti con un capomafia. Questi sono i problemi importanti per quanto riguarda la grande criminalità, problemi che non potremo certo affrontare inasprendo la legge sulla custodia cautelare o reinventando una legislazione repressiva di tipo tradizionale. Fare in modo che gli appalti pubblici siano più trasparenti, onorevoli colleghi, è tema al di fuori dell'ambito delle libertà della persona e della custodia cautelare.

Ecco perchè siamo di fronte ad un impegno che non solo non sottovalutiamo, ma di

cui vediamo tutto il grande spessore civile e politico. Infatti, quando parliamo di grande criminalità, sappiamo bene di trovarci di fronte non soltanto ad un potere criminale propriamente detto, ma anche ad un potere finanziario e politico. Se si vuole impedire, onorevoli colleghi, che ad Alicante in Spagna vengano investiti in operazioni immobiliari soldi riciclati del traffico della droga insieme a denari di tangenti «pubbliche» — pare che due importanti esponenti politici italiani vi siano implicati — questa legge evidentemente non basta. Ecco perchè la strategia di lotta nei confronti della grande criminalità non può essere intesa in senso tradizionale, cioè nel senso di una repressione generalizzata che intacca in particolare la libertà personale.

Ecco perchè, signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che questo disegno di legge realizzi un nuovo equilibrio tra la libertà del cittadino e la necessità della ricerca della prova e si ponga su un terreno più avanzato, che è in armonia con i principi generali giuridici in base ai quali qualche volta abbiamo subito censure di carattere internazionale.

1W8,9,12 Adesso non voglio ripercorrere tutto lo schema di questo disegno di legge, ma voglio dire, ad esempio, che l'aver disciplinato in termini compiuti gli arresti domiciliari costituisce una indicazione precisa che il carcere non è più il solo modo di restringere la libertà personale, ma deve invece essere destinato davvero ai criminali più pericolosi ed agli autori dei reati più allarmanti.

Così le norme sulla libertà provvisoria introducono principi veramente importanti e nuovi: il principio, per esempio, in base al quale, conclusa l'istruttoria, la custodia cautelare deve essere proporzionata all'entità del reato, tenuto conto della pena che può essere irrogata dal giudice del dibattimento. Inoltre, aver differenziato i minori dagli adulti costituisce un fatto significativo e di civiltà per la nostra legislazione processuale e penale.

Concludendo, voglio dire che certo qui si introduce un fatto importante. Onorevole



Ministro, abbiamo ampliato la discrezionalità del giudice per quanto riguarda la custodia cautelare e la libertà provvisoria e voglio subito affermare che personalmente sono favorevole a restringere quanto più possibile la discrezionalità del magistrato. Infatti sono per la certezza del diritto, ma sul piano della custodia cautelare e della libertà provvisoria il giudice per eccellenza deve essere il magistrato del procedimento e non può il legislatore sostituirsi al giudice nella valutazione dell'entità del fatto e della personalità del reo.

Abbiamo quindi fatto bene a dare questi nuovi confini alla discrezionalità del magistrato: in questo modo abbiamo dato un nuovo credito alla magistratura italiana nella quale abbiamo fiducia. Non è comunque del tutto insignificante fare appello alla magistratura per una applicazione intelligente di questa nuova normativa non soltanto per quanto riguarda la valutazione del fatto e la personalità del reo, ma anche ai fini di una maggiore solerzia e di una maggiore attenzione affinché i processi siano più rapidi, si sviluppino e si risolvano prima della decorrenza dei termini della custodia cautelare. Questo è un impegno che affidiamo alla magistratura aprendo nei suoi confronti un credito con questo disegno di legge. Riteniamo che la magistratura saprà fare certamente fronte ai nuovi impegni e ai nuovi compiti.

Sarà efficace questa legge? Sortirà i suoi effetti? Questo equilibrio migliore di cui parliamo sarà raggiunto? Credo di sì, però sarà raggiunto nella misura in cui quella strategia di lotta complessiva di cui parlavamo, di disinquinamento dei globuli rossi del sangue dello Stato sarà portato avanti. Però, se gli appalti continueranno a non essere trasparenti, se i prefetti andranno sottobraccio ai mafiosi, se ad Alicante si faranno questi investimenti, questa legge non sarà evidentemente sufficiente e molti diranno che non è servita e che ci vuole altro. Ma che cosa? Uno stato d'assedio? Cavour diceva: «Tutti sanno governare con lo stato d'assedio». Noi comunisti diciamo che è più difficile, più complicato, governare con le regole dello Stato democratico, ma vogliamo che queste

regole prevalgano definitivamente. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta mi tocca l'onore di esprimere il voto favorevole del Gruppo senatoriale del partito della Democrazia cristiana per un disegno di legge che rappresenta una significativa anticipazione, una marcia in avanti verso quelle che dovranno essere le linee del futuro processo penale italiano.

Dopo il disegno di legge che ha aumentato i limiti di competenza del pretore sia in sede penale che in sede civile, ecco questo che restringe i termini di custodia cautelare, disciplina meglio la libertà provvisoria, conferisce lineamenti sicuri all'istituto degli arresti domiciliari. Tutti i colleghi che mi hanno preceduto, dal relatore, senatore Lapenta, ai vari senatori, che hanno parlato in rappresentanza dei Gruppi che finora si sono succeduti, hanno da parte loro illustrato le ragioni della razionalità di questo disegno di legge, ragioni che sono state sviluppate, illustrate e chiarite — naturalmente con i limiti che inevitabilmente accompagnano ogni provvedimento legislativo — dal Ministro.

A questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo dovere che sento a me presente in questo momento è quello di rivolgere il più grato saluto e la più grata espressione di riconoscenza a chi ha guidato i lavori della Commissione giustizia del Senato, al senatore Vassalli, sempre presente con una guida che giustamente è stata definita illuminata, al Ministro la cui partecipazione assieme a quella dei Sottosegretari non poteva essere più puntuale e vigile, a tutti i colleghi della 2ª Commissione, i quali, ancora una volta, hanno dimostrato che nella politica delle cose non esistono divisioni di parte. Infatti il consenso al quale si è pervenuti in rapporto ad un provvedimento che rispondeva ad un'esigenza tanto fortemente

ed energicamente sentita dalla grandissima maggioranza del paese, e non soltanto per emotività ma proprio perchè rispondente a ragione, è una riprova che — torno a ripetere un'espressione che ebbi a proferire in quest'Aula qualche giorno orsono — questo disegno di legge può costituire un segnale e aprire il cuore ad una speranza.

Signor Presidente, signori senatori, consentitemi innanzitutto di rivolgere un ringraziamento ai colleghi della Camera dei deputati, i quali hanno svolto un lavoro approfondito, preciso, puntuale che ha costituito, per così dire, la falsariga sulla quale il nostro intervento si è potuto esercitare. Senza l'appassionato travaglio dei colleghi della Camera dei deputati certamente la nostra fatica sarebbe stata assai maggiore, molto più pesante e probabilmente non coronata dalle risultanze che noi oggi presentiamo a quest'Aula.

Detto questo, non voglio scendere nell'esame dei dettagli, dei particolari, delle strutture funzionali del disegno di legge che quest'Aula è chiamata ad approvare. Voglio soltanto, sotto questo profilo, ricordare un punto: tale provvedimento costituisce un ulteriore avvio alla rottura di quell'equazione che mi è sempre sembrata perversa, l'equazione alla stregua della quale diritto penale equivale a carcere, equivale a detenzione, equivale al giardino zoologico per gli uomini. Questa equazione non dico che sia rotta, ma sicuramente viene ancor di più posta in crisi dal disegno di legge che è sottoposto alla vostra approvazione, disegno di legge che, con il campo che dà, e giustamente, all'istituto degli arresti domiciliari, rappresenta una tappa quanto mai significativa.

Ma, signor Presidente, signori senatori, consentitemi due considerazioni di carattere generale che mi sembrano particolarmente appropriate a questo disegno di legge e alla sua valutazione. Siamo in un momento nel quale si discute, e si discute animatamente, con ragioni assai spesso fondate e comunque profondamente radicate in un *humus* culturale assai valido, della struttura monocamerale o bicamerale del nostro Parlamento.

Signor Presidente, signori senatori, proprio il lavoro paziente, qualche volta da certosino, che è stato compiuto sul pur meritevolissimo

testo che ci è pervenuto — come poc'anzi dicevo — dai colleghi della Camera, riconferma le ragioni del bicameralismo. Certo, di un bicameralismo che ha bisogno di emendamenti, che ha bisogno di correttivi, ma di un bicameralismo che, in quella che ne costituisce la ragione più profonda ed essenziale cioè la doppia lettura, vale a dire il principio che quattro occhi vedono meglio di due, ha trovato, nella discussione che ha accompagnato lo svolgimento dei lavori della 2<sup>a</sup> Commissione del Senato, la riprova più precisa e, a mio sommo avviso, più convincente.

C'è una seconda considerazione, ugualmente di carattere generale e, se i colleghi e il Presidente me lo consentano, di carattere costituzionale, che desidero fare. Un disegno di legge come questo mi pare che costituisca la dimostrazione più efficace della ancora presente attualità della Carta costituzionale che ci governa perchè, rendiamocene conto, tutto quanto si è fatto in questo disegno di legge muove da due disposti fondamentali della Carta costituzionale che debbono essere letti in una integrazione puntuale e precisa: quello dell'ultimo comma dell'articolo 13 e quello dell'articolo 27, cioè il principio secondo il quale la custodia preventiva deve trovare dei limiti e il principio secondo il quale esiste una presunzione di innocenza o meglio non esiste una presunzione di colpevolezza nel nostro sistema fino alla sentenza definitiva. E non c'è alcuno che non possa constatare immediatamente come è proprio questo secondo principio che dà concretezza alla regola secondo la quale i limiti della custodia cautelare — cioè della carcerazione preventiva, come si legge nei testi attualmente in vigore — debbano trovare una limitazione e un contenimento che risponda a logica e a necessità processuali, perchè altrimenti verrebbero a costituire la più flagrante lesione della regola secondo la quale nessuno può essere considerato colpevole fino al momento della sentenza definitiva.

Signor Presidente, colleghi senatori, ho finito queste che vogliono essere soltanto delle considerazioni estremamente succinte, alle quali evidentemente non può mancare il rilievo, che è stato da più parti sollevato, secondo il quale normative come quelle che

sottoponiamo all'approvazione del Senato troveranno la loro giusta collocazione nel quadro generale ed unitario dell'ordinamento giuridico quando tutto il sistema del processo penale sarà rivisitato. Però sono passi significativi e sono passi che andavano fatti.

Ma quello che volevo ottenere è il permesso, il consenso ad una manifestazione di pensiero, di sentimento strettamente personale, personale perchè viene dalla mia persona, ma che, sono convinto, è ampiamente condivisa da tutti i colleghi che hanno vissuto il lavoro della 2ª Commissione: il rimpianto della mancata presenza in quest'aula oggi del collega senatore Raimondo Ricci, la cui intelligentissima passione, il cui fervore, la cui dedizione, la cui capacità di fantasia costruttiva tutti quanti abbiamo potuto registrare e verificare giorno per giorno, con un costo personale che non poteva essere per il senatore Ricci maggiore.

Consentitemi, signor Presidente, signori senatori, di concludere questo mio brevisimo dire con un saluto al collega momentaneamente assente e con l'espressione dell'augurio che quanto prima egli possa portare le sue doti di saggezza politica e di intelligenza giuridica in questo consesso e, lo dico egoisticamente, nella 2ª Commissione del Senato. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Penso, senatore Gallo, di potermi associare, anche a nome dei colleghi, agli auguri da lei rivolti al collega Ricci, che sono certa li gradirà.

**SIGNORINO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SIGNORINO.** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, sono costretto a disturbare il coro unanime di consenso che viene espresso in quest'Aula, non certo perchè disconosca i punti positivi che sono stati realizzati nel lavoro del Senato e tanto meno, signor Ministro, per una sorta di garantismo inerte. Avrei invece motivi di

utilità nell'unirmi anch'io a questo coro di unanime consenso.

È noto infatti che la lotta contro le leggi eccezionali per il ritorno alla civiltà giuridica è un impegno centrale del mio partito.

In questi anni abbiamo attivato tutti gli strumenti costituzionali per impedire che il diritto venisse imbarbarito dalle leggi eccezionali. Siamo ricorsi persino all'ostruzionismo in Parlamento contro l'introduzione di leggi di emergenza e siamo stati anche accusati di essere amici dei brigatisti per questo; abbiamo fatto ricorso agli strumenti di democrazia diretta, al *referendum* contro la legge Reale e, dopo averlo perduto, contro lo schieramento compatto di tutti gli altri partiti, al *referendum* contro la legge Cossiga. Abbiamo praticato iniziative non violente, abbiamo condotto campagne che sono state anche in una certa misura costose per il nostro Partito: mi riferisco alla candidatura Negri, che ha dato significato, vigore, vitalità, a proposte di legge che giacevano in Parlamento sulla riduzione della carcerazione preventiva; ricordo in ultimo la candidatura Tortora.

E adesso che siete tutti, non dico costretti, ma finalmente convinti di arrivare a questo voto, potrei benissimo esprimere la soddisfazione di un risultato raggiunto, anche perchè questo voto ha un senso preciso: esso rivela che la cultura dell'emergenza è oggi in crisi, ha perduto la sua egemonia, è stata politicamente battuta nel paese. Ma se il voto dice questo, il contenuto specifico delle norme del disegno di legge dimostra un fatto grave, e cioè che questa cultura dell'emergenza in crisi nel paese è ancora egemone nella classe politica. Non c'è rottura con il passato; non c'è una svolta reale. Ci sono aggiustamenti, a volte anche ingegnosi; ci sono attenuazioni degli eccessi della carcerazione preventiva. Direi che vi è una razionalizzazione dell'emergenza, ma appunto per questo una sua perpetuazione. L'ingiustizia adesso viene amministrata con più prudenza, viene quasi centellinata, ma non cambia il quadro generale di riferimento di una giustizia che non soffre solo della carcerazione preventiva, nè soffre certamente di inefficienza casuale; soffre

fre degli effetti della legislazione di emergenza, e quindi anche della carcerazione preventiva — è difficile distinguere tra cause ed effetti — che questo disegno di legge assume come dati reali della situazione e a giustificazione della continuazione dei meccanismi centrali dell'emergenza.

Queste non sono accuse astratte, non c'è nulla di astratto nella materia che stiamo trattando. Ogni posizione corrisponde a situazioni specifiche quasi individuabili di diritti, di violazioni di diritti, di sofferenze e di situazioni gravi di crisi.

Vorrei mettere in evidenza una cosa prima di tornare al punto cui accennavo prima. Come si fa a rimanere neutrali o indifferenti di fronte alla decisione, a mio parere grave e pericolosa, di non estendere i limitati benefici introdotti da questo disegno di legge a coloro che soffrono già dell'iniquità della legislazione attuale? Mi riferisco all'articolo 30, l'ultimo articolo del disegno di legge, non solo per quei sei mesi di non applicazione della legge, ma anche perchè a chi è già colpito oggi dai mandati di arresto e di cattura esso applica in linea permanente una legislazione di tipo speciale, ponendo in essere così una discriminazione palesemente incostituzionale tra i cittadini.

Si poteva pensare che dopo le dichiarazioni impegnative e importanti di tutte le forze politiche e — consentitemi di dirlo — anche dopo il significativo consenso popolare che ha riscosso la candidatura Tortora, qualcosa mutasse anche qualitativamente rispetto ai risultati che erano stati raggiunti nell'altro ramo del Parlamento. Invece, come si risponde alla situazione esistente nelle carceri? Come si risponde a questa esigenza di giustizia se non in una maniera che si presta a parecchi interrogativi?

Quei detenuti, dalla cui situazione è partita anche l'iniziativa parlamentare dei vari partiti, sulle situazioni dei quali si è sensibilizzata maggiormente l'opinione pubblica, sono esclusi e ridotti in un ghetto insopportabile. Eppure in questi anni abbiamo assistito alla evoluzione ed alla maturazione della cultura dei detenuti, persino delle loro forme di lotta e ci confrontiamo tutti con la

civiltà delle loro richieste. L'impressione, però, è che all'evoluzione della cultura all'interno delle carceri (malgrado le condizioni paurose in cui esse versano) non corrisponda una adeguata evoluzione delle forze politiche.

Non credo, signor Ministro, che esista come lei ha accennato, una opinione pubblica più attenta ai bisogni di difesa sociale e meno garantista della classe politica, ma altro che opinione pubblica volubile! A me sembra che i partiti in questa occasione abbiano scelto di rispondere non tanto all'esigenza di giustizia che è stata espressa nel paese quanto ad una loro esigenza di prudenza, di ripiegare cioè parzialmente ad una trincea troppo esposta e precaria appunto perchè troppo ingiusta.

Potrei citare — e lo evito per non rubare tempo — altri elementi che giustificano questo giudizio negativo: ad esempio l'articolo 10, l'articolo 3 cui ha già accennato lo stesso Ministro e soprattutto la mancata soluzione del problema della reiterazione dei mandati di cattura. Si è detto che non si è trovato l'espedito; ma in un sistema che funziona non c'è bisogno di espedienti perchè basterebbe l'esercizio dell'equità da parte del giudice, che però risulta impossibile in questo sistema perchè il meccanismo generale è perverso. È tutto il disegno di legge anzi che sembra improntato allo scetticismo nei confronti dell'equità del giudice; il punto di riferimento centrale non appare la difesa dei diritti inalienabili del detenuto, ma la preoccupazione di contenere e amministrare in qualche modo la iniquità possibile da parte del magistrato. E così la segmentazione della carcerazione preventiva a seconda delle diverse fasi, l'articolo 30, che ho già citato, l'articolo 10, la diversificazione di trattamento a seconda dei reati.

Questo è un effetto inevitabile di scelte che permangono e non si può adesso scaricare l'iniquità sulla magistratura, sugli eccessi dei magistrati nell'applicazione di leggi giuste. Le cattive leggi producono i cattivi giudici e una cattiva giustizia e se queste leggi permangono si istituzionalizza in qualche modo la sfiducia nei giudici.

Certo, questa posizione può essere considerata da taluno massimalistica. Vorrei però rivendicare il fatto che essa è l'espressione di una cultura affatto diversa da quella maggioritaria anche in quest'Aula. Siamo di fronte infatti, anche se c'è uno schieramento quasi unanime da una parte ed una posizione di estrema minoranza dall'altra, allo scontro di due culture contrapposte, lontane una dall'altra, inconciliabili, nemiche. La cultura cui mi rifaccio è quella liberale, l'unica su cui si possa fondare una civiltà giuridica e che però ancora oggi viene accantonata in nome di una cultura ibrida di tipo autoritario — chiamatela come volete: giacobina, stalinista o di tipo bulgaro o turco — che si potrebbe definire, senza molte forzature, neoreazionaria. Si dice che si è trovato il punto di equilibrio tra i diritti dell'imputato e l'esigenza di difesa sociale: è proprio di questo che si trattava. La vecchia strada del diritto, che è stata abbandonata, era la risposta ottimale a questa ricerca di un punto di equilibrio che non può sacrificare i diritti fondamentali della persona, attestando una esigenza recepita perfino nel codice fascista, sia pure limitatamente a questo problema. Non è senza significato che la Repubblica debba andare oltre a rendere definitivo un distacco e un peggioramento perfino rispetto a quei codici.

Si è affermato anche il criterio della differenziazione a seconda dei vari reati. Questo è proprio uno dei punti su cui si spezza la cultura liberale del diritto e la certezza del diritto stesso; infatti anche questa legge appare commisurata alle possibilità pratiche delle strutture giudiziarie, alle necessità concrete della macchina della giustizia e non alle garanzie degli imputati.

Il collega comunista ha parlato di disinnquinare il sangue dello Stato. A proposito di disinnquinamento il deputato Mellini nel dibattito alla Camera ha fatto un esempio a mio parere molto calzante, paragonando il caso di questo disegno di legge a quello della legge Merli per la difesa delle acque dall'inquinamento. Anche quella legge condizionava l'applicazione della normativa al mutamento graduale di una situazione di fatto. Si

è visto che quella legge è stata via via disapplicata e ha generato per anni una serie interminabile di leggi di proroga. Anche questo disegno di legge appare piuttosto una proroga all'infinito di una situazione di emergenza. Qui le necessità delle situazioni reali non sono le insufficienze degli enti locali nell'applicazione della normativa di disinquinamento nè le resistenze di talune categorie di industriali: si chiamano invece pentiti, licenza di calunnia, assunzione delle loro indicazioni come prove nei procedimenti penali, i megaprocessi, i «teoremi», insomma la vanificazione delle singole posizioni processuali. In questo modo si rinvia tutto ad un miglioramento, non si sa in base a quale meccanismo, della situazione di fatto e si sa già che questo miglioramento non potrà esserci: le anomalie della giustizia vengono anzi assunte come giustificazione per la perpetuazione delle misure di emergenza, aumentando così le distorsioni.

Anche se vi sono alcuni elementi positivi introdotti nel disegno di legge, essi, in questo contesto critico, che risente profondamente delle distorsioni operate dalla legislazione di emergenza, acquistano un valore diverso dalle intenzioni, come ad esempio la limitazione dell'arresto in flagranza. Si può infatti creare il paradosso (scusate se sembra un po' ridicolo) che, mentre da un lato si limitano i casi di arresto di colpevoli colti sul fatto, dall'altro — permanendo la legislazione dei pentiti — si riempiono ancora le carceri di cittadini imputati di reati che sono ancora tutti da dimostrare, basati anzi su una pregiudiziale insufficienza di indizi. Non dobbiamo infatti dimenticare che neanche il problema della carcerazione preventiva può essere considerato a sè, scisso dal contesto generale: sarebbe assai meno grave questa differenziazione dei trattamenti se oggi si andasse in galera in base a prove non dico certe, perchè la certezza è da stabilire con sentenza, ma almeno consistenti e convincenti. In galera si va invece in ben altre situazioni e ciò rende estremamente più preoccupante questa situazione.

Questi meccanismi non vengono qualitativamente cambiati dall'attuale disegno di leg-

ge; certamente non disprezzo il lavoro fatto al Senato e nell'altro ramo del Parlamento, ma devo purtroppo constatare che la cultura dell'emergenza nel campo della giustizia, come più in generale nella vita civile ed economica del nostro paese (basta ricordare gli interventi contro le calamità naturali), continua ad avere il sopravvento sulla cultura della normalità e dell'ordinario; in questo caso continua ad avere il sopravvento sulla certezza del diritto.

Pur non disprezzando quindi, il lavoro fatto, devo però rilevare che questo disegno di legge non è in anticipo, bensì in ritardo rispetto all'opinione pubblica e che soprattutto manca una volontà politica netta di intraprendere una strada diversa rispetto al passato, appunto la strada del diritto. C'è oggi nelle forze politiche una disponibilità accentuata ad affrontare i problemi della giustizia, ma a me sembra che si sia più disponibili sul piano tecnico che su quello di un'inversione di tendenza politica: mi riferisco anche alle nuove norme sulla competenza penale dei pretori. Cosa si aspetta in riferimento alla situazione esistente nelle carceri italiane? Si aspetta il pentimento di questi reclusi o si aspetta forse di dover arrivare, dopo averli spremuti, a soluzioni di fatto con l'amnistia? È probabile che sia così e che non possa essere altrimenti, se è vero che uno Stato, che garantisce poco la giustizia, al massimo può concedere sconti sulle pene.

Ecco perchè, in conclusione, ritengo che anche questa sia stata una occasione perduta dai partiti per fare opera di vera innovazione rispetto agli anni dell'emergenza. Potrei certo soddisfare il rito di un voto contrario, l'unico in questa Aula. Potrei fare l'atto inutile dell'oppositore isolato ma omogeneo alla maggioranza. Preferisco invece riaffermare la diversità dell'impegno politico del mio partito non partecipando a questo voto, ad evidenziare che il nostro impegno rimane sempre, purtroppo, prevalentemente al di fuori delle Aule del Parlamento; il nostro impegno rimane quello di far crescere nei cittadini la coscienza e la spinta al rinnovamento, che forse vi potrà un giorno portare ad un cambiamento reale della vostra politica.

PALUMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non sono un geologo, ma un avvocato che fa politica. Non mi intendo quindi di frane, di smottamenti, ed il mio giudizio sull'esistenza o meno di eventuali attitudini catastrofiche del signor Ministro non è certamente probante. E tuttavia, all'inizio di questa mia breve dichiarazione di voto, desidero egualmente dare atto al Ministro dell'attenzione, direi anche della passione, con cui ha personalmente e costantemente seguito, assieme al sottosegretario Cioce e con la guida saggia e illuminata del presidente Vassalli (che ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire a questo punto della discussione al suo posto, spostando il suo intervento alla fine), i lavori della Commissione giustizia su un tema che ritengo molto rilevante per tutta la nostra civiltà giuridica. Questo apprezzamento, signor Ministro, non modifica ovviamente un più complesso e generale giudizio politico che è inevitabilmente articolato, fatto quindi di luci e di ombre, sulla gestione di un dicastero così difficile, in ordine a cui ho avuto anch'io modo di esprimere dubbi e perplessità, sia in sede di discussione di bilancio preventivo del corrente anno finanziario (che mi è sembrato inopportuno compresso) sia in occasione dei due dibattiti che nei mesi scorsi abbiamo tenuto in questa Aula sui temi dell'ordine pubblico e della droga, temi assai rilevanti nel più ampio contesto del tema della giustizia.

E vengo ora alla dichiarazione di voto sul disegno di legge al nostro esame.

Nel febbraio di quest'anno, allorchè si è svolto in questa Aula il dibattito sull'ordine pubblico cui ho fatto poc'anzi riferimento, ho avuto modo di evidenziare nel mio intervento, la necessità di interrompere la spirale, che ritenevo perversa, per la quale la durata abnorme dei procedimenti penali e la spropositata dilatazione della carcerazione preventiva finiscono per essere al tempo stesso

ognuna causa ed effetto dell'altra. Intendevo mettere in discussione in quella occasione il sistema che ho più volte chiamato della «pena anticipata», divenuto ormai abituale in una organizzazione carceraria destinata in larga prevalenza alla custodia di cittadini che, per presunzione costituzionale, devono essere considerati non colpevoli.

Muovendo come muovo da questa considerazione di base, spero che non sembrerà strano se, più che soffermarmi sulla normativa varia, complessa, e certamente migliorativa che andiamo ad introdurre nel nostro sistema processuale penale, insisterò soprattutto nel sottolineare come la norma mi pare più rilevante fra tutte quelle sottoposte al nostro esame, che pure condividiamo, sia per l'appunto quella, apparentemente nominalistica, che sostituisce nella nostra legislazione le espressioni «carcerazione preventiva» e «custodia preventiva» con l'espressione «custodia cautelare».

Il richiamo alle ragioni cautelari che sole, a mio parere, possono giustificare la privazione della libertà, ancor prima che la esistenza di un reato risulti definitivamente accertata, assume il rango di una solenne dichiarazione di volontà politica e legislativa che trova i liberali pienamente consenzienti, convinti come siamo che un atto significativo sta per essere realizzato dal Parlamento per invertire quella tendenza perversa che gli anni di piombo vissuti dalla nostra democrazia ci avevano costretto a subire, ma non ad apprezzare.

Trattandosi dell'esame complessivo di un disegno di legge che viene dalla sede redigente, ove tra l'altro è stato possibile registrare convergenze che hanno felicemente superato gli schieramenti dell'Aula, eviterò di occuparmi specificamente della casistica complessa e articolata che ne è risultata. Pochi cenni intendo però fare ad alcune questioni particolari per esprimere una ulteriore soddisfazione dei liberali, ma anche qualche ragione di perplessità. Mi riferisco per il primo aspetto alla estensione dei casi in cui sarà possibile l'applicazione di misure alternative rispetto alla custodia in carcere. Si tratta di un complesso di norme che vanno

nel senso auspicato dai liberali nella parte conclusiva dell'interpellanza sull'ordine pubblico, che ho avuto ha suo tempo l'onore di presentare assieme agli altri colleghi del Gruppo liberale nel febbraio di quest'anno.

Qualche amarezza mi residua, invece, se considero che il testo che andiamo ad approvare ha in qualche modo purtroppo peggiorato quello pervenutoci dalla Camera in ordine al termine per l'interrogatorio dell'imputato *in vinculis*. I dieci giorni previsti originariamente non sono per fortuna diventati venti, come avrebbe voluto il Governo, pur col nostro dissenso, ma sono cresciuti fino a quindici, termine questo che continua ad essere, a giudizio dei liberali, ancora eccessivo, come in fondo pare riconoscere la stessa Associazione nazionale magistrati che ha giudicato sostanzialmente congruo, salvo eccezioni, il termine di dieci giorni. Noi crediamo che quando un cittadino è privato della libertà, non un solo giorno, ma anche una sola ora di ritardo nello svolgimento del suo interrogatorio sia una omissione irresponsabile, che ci auguriamo di non essere mai costretti a contestare ad alcun magistrato, pur consapevoli che con l'attuale sistema procedurale è ancora necessario attribuire al magistrato un minimo di agibilità temporale per procedere al primo interrogatorio del cittadino che sia cautelatamente ristretto.

Chiediamo all'onorevole Ministro di grazia e giustizia di vigilare in ogni modo consentito perchè ogni ritardo che in tal senso possa registrarsi nella pratica giudiziaria venga esemplarmente sanzionato nei modi di legge. Nello stesso senso, proprio allo scopo di indurre i magistrati ad intervenire con maggiore prudenza ed accortezza sulla sfera di libertà dei cittadini e a non ritardare senza gravi e specificati motivi la fase istruttoria dei processi, sarebbe stata assai utile l'introduzione di un meccanismo acceleratore del tipo di quello a suo tempo proposto invano dai liberali alla Camera, poi riproposto senza migliore fortuna in Senato, che andava nel senso della limitazione a sei mesi della durata della custodia cautelare in tutti i casi nei quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio con facoltà di proroga

fino a dodici ovvero sino a diciotto mesi per i reati più gravi, ma previa motivata ordinanza, che avrebbe costretto il magistrato a fare il punto periodicamente (sia con le carte processuali che con la propria coscienza) in ordine agli indizi di colpevolezza nel frattempo eventualmente raccolti ed alle esigenze istruttorie ancora esistenti.

Con queste sottolineature, che ho ritenuto doveroso fare, e con l'auspicio che a questo primo significativo passo verso la normalizzazione del nostro sistema processuale possa seguire in tempi brevi l'approvazione definitiva dei disegni di legge sui poteri del pubblico ministero, sulla modifica della competenza penale del pretore e sull'arresto in flagranza, ho il gradito incarico di annunciare il voto favorevole dei senatori liberali al disegno di legge in argomento.

**RUSSO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RUSSO.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nonostante rimaneggiamenti anche ampi, raccordi, differenti sistemazioni e formulazioni, la Commissione giustizia del Senato ha sostanzialmente calcolato le orme del testo licenziato dalla

Camera e si è attenuta al pieno rispetto della sua ispirazione, adoperandosi soltanto a rafforzare le acquisizioni più significative. Questo vale quanto alle precisazioni operate dal Senato sull'articolo 1, il quale eliminava il meccanicistico gioco delle aggravanti comuni dal computo della pena, effettuato al fine di stabilire la facoltatività o l'obbligatorietà del mandato di cattura. La rigidità eccessiva del sistema vigente, così attenuata dalla Camera, si è ancor più ridotta essendosi, da un lato, esclusa dal computo la recidiva, dall'altro inclusa l'attenuante del danno di speciale tenuità.

Lascio ovviamente da parte qualche problema interpretativo posto dall'esclusione della recidiva cui ho accennato prima, nei confronti dell'articolo 254, primo comma, n. 2, del codice di procedura penale. Indubbiamente la normativa proposta viene a restringere sensibilmente l'area di applicabilità della carcerazione anteprocessuale, riservandola ai reati punibili con pene edittali alquanto congrue e tanto, a nostro parere, rappresenta un validissimo abbozzo di strategia nell'uso della cautela istruttorie.

Ulteriori interventi, anche ampi, si sono resi a volte inevitabili (quale quello sull'articolo 3) nell'intento necessitato di adeguare l'istituto alle innovazioni quantitative apportate dal Senato medesimo alla competenza del pretore penale.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue **RUSSO**). Altre volte questi interventi sono stati necessitati dall'esigenza di definire la materia con maggior precisione, come è stato per la custodia in casa. Riguardo a quest'ultima, sono note le incertezze dottrinali e giurisprudenziali sul se fosse legittimato anche il pubblico ministero

a concederla o sul se fosse compatibile con i casi in cui l'obbligatorietà della cattura si accompagnasse con il divieto di concedere la libertà provvisoria. Ed era stata altresì avvertita da qualche fonte la difficoltà, per il giudice, di determinare il contenuto e le modalità di questa misura alternativa.



Le precisazioni apportate dal Senato, dunque, appaiono utili. In definitiva ci sembra confermato l'esito raggiunto dalla Camera con il ricondurre, oltre che l'uso, la durata della custodia cautelare in un alveo più consono ai principi costituzionali. Di qui un avvio efficace allo sfollamento delle carceri.

Il risultato può in assoluto non appagare completamente, visto che ancora permangono dei termini ultrannali, ma non si poteva omettere di tener conto della disfunzione cronica rappresentata dai tempi purtroppo ancora molto protratti del nostro processo penale. Se non appariva equo scaricare sull'imputato tale disfunzione — e il Ministro ha tenuto a precisare molto responsabilmente questo punto — consentendo lunghi tempi di detenzione *ante processum*, non appariva produttivo trascurare le condizioni di fatto su cui una riforma va ad agire, altrimenti il suo effetto da adeguatore diverrebbe demolitorio. Tanto significa che, se non si trasforma in profondità, si deve accettare l'incompletezza di leggi parziali: con esse, tuttavia, ci si approssima, anche se a passi lenti, ad obiettivi più ambiziosi.

Certo, si sono ridotte le possibilità di abuso nel ricorso allo strumento. Un'ulteriore attenuazione l'accento sulla cattura subisce per il fatto che, nel rispetto dell'invalidità delle fasi processuali, è stata eliminata, salvo che per casi tassativi, la facoltà del giudice istruttore di disporre la cattura con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

Un apporto fondamentale al testo in esame è venuto dal collega, senatore a vita, Eduardo De Filippo, sempre vigile e sensibile alla causa dei minorenni. Suo un emendamento volto a ridurre notevolmente i termini della custodia cautelare, mancando il quale la legge avrebbe conservato una lacuna vistosa. L'emendamento è stato trasfuso nell'articolo 4 e va dato atto al signor Ministro di giustizia di aver reso ancora più ampia la riduzione proposta dall'illustre collega il quale — mi pregio di farlo io a suo nome — ricorda comunque di sciogliere la riserva contenuta nell'articolo 79 della legge del 1975 per un adeguamento dell'ordinamento penitenziario dei minori (purtroppo rimasto inattivato) e sollecita inoltre di rinnovare quello del tribunale specifico.

Dove però certe prescrizioni, pur ispirate al garantismo, si sono distaccate troppo dalla visione concreta della realtà processuale è stato nel momento in cui si sono introdotti procedimenti incidentali nell'istruttoria devoluti al giudice istruttore o al tribunale della libertà. Aver previsto la reintegrazione del latitante in alcuni termini, quando provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento di cattura, comporta la necessità di valutare prove che molto raramente saranno di facile accesso al giudice e davvero convincenti per genuinità. In ogni caso, già attualmente la qualità di latitante fondava su una presunzione semplice, vincibile quindi con prova contraria.

Aver mantenuto l'obbligo per il giudice istruttore di richiedere al tribunale il prolungamento di un terzo dei termini di custodia al posto di un semplice automatismo comporterà normalmente un onere non indifferente per la sezione delegata, in specie quando la mole dell'incartamento o la quantità delle richieste impongono valutazioni approfondite, oltre che attente, da assommare al ruolo ordinario. L'inerzia indotta dalla quantità che già affligge notoriamente i nostri tribunali o indurrà ad autorizzazioni precedute da esami sbrigativi — quindi nullificherà la garanzia — oppure, non essendo previsto un termine entro il quale esaurire l'incombenza, si aprirà la strada per creare un arretrato persino presso i tribunali della libertà, sottraendo inoltre all'istruttore tempo prezioso.

La stessa custodia in casa, costruita già dalla legge n. 532 del 1982 come un sostanziale doppiopione della libertà provvisoria, non lascia evolvere il sistema verso scelte precise tra libertà e custodia cautelare. Se questa si fosse impostata non come rimedio generalizzato ma come uscita di emergenza per venire incontro ad esigenze particolarissime dell'imputato, quindi restringendo anziché allargando ulteriormente le possibilità di impugnazione a favore di questo medesimo, avremmo introdotto un risparmio notevole di energie processuali il cui dispendio, per riesaminare le ragioni di un diniego fondato dal giudice istruttore sulle necessità cautelari, non trova valida proporzione se si consideri come detta misura, da un lato, non

restituisce l'imputato alla libertà e dall'altro, per la sua stessa struttura e modalità attuative non offre garanzie all'istruttoria in corso.

Tuttavia, la bontà complessiva della legge non può essere negata: questo è stato affermato oggi da più parti e non saremo certo noi a disconoscerlo; quindi non viene incrinato il giudizio favorevole dagli appunti che, forse per troppo amore di precisione, ho voluto muovere.

Il Gruppo della Sinistra indipendente esprime quindi il suo voto favorevole.

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 495, proveniente dalla Camera dei deputati ed originato da una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare e da un disegno di legge del Governo, ha tenuto impegnata la Commissione giustizia del Senato e la sua sottocommissione per alcuni mesi, con un numero elevatissimo di sedute di particolare lunghezza e dedizione, così come aveva tenuto impegnata la Commissione giustizia della Camera dei deputati e la sua sottocommissione e poi l'Assemblea dal settembre 1983 al febbraio 1984. È subito da rilevare che, dopo dibattiti qualche volta vivaci e reiterati, si è raggiunta, come abbiamo visto, unanimità o quasi su quasi tutto o su tutto, alla fine, così come in epoca recente era avvenuto per i disegni di legge di modifica della competenza penale e di quella civile, anch'essi, come questo, in sede redigente, e per quello sulla diminuzione dei casi di arresto in flagranza che fu addirittura varato in sede deliberante. Dato che tutti questi disegni di legge provengono prevalentemente dal pacchetto ministeriale dello scorso autunno, mi sembra doveroso segnalare, proprio attraverso questo vasto consenso, la dimostrata sensibilità del Governo — ed in particolare del ministro di grazia e giustizia, onorevole

Martinazzoli — quanto meno nell'aver colto i problemi più vivi ed impostato le relative soluzioni. Ciò vale, anche se è da rilevare che non tutte le proposte originarie del Governo sono state accolte dal Parlamento e che almeno su alcune delle disposizioni proposte vi sono state modificazioni sostanziali rispetto a quell'intento originario.

Credo di dovere a questo punto aggiungere un ringraziamento particolare al Ministro e al sottosegretario onorevole Cioce, e ai loro collaboratori presso il Ministero per l'eccezionale cooperazione all'impegno del Senato. Così pure mi associo alle espressioni — e questo veramente con animo di amico assai antico — del senatore Gallo di riconoscimento dello straordinario lavoro svolto dal senatore Raimondo Ricci in Commissione e in comitato ristretto e di rammarico per la sua mancata presenza oggi qui al nostro fianco.

Anche per spiegare la lunghezza del dibattito e l'intensità dell'impegno della Camera prima e del Senato poi è da ricordare, come è stato posto in rilievo dal senatore Lapenta, relatore, a cui va il mio ringraziamento anche per la grande pazienza avuta in tutto questo tempo, che le materie affrontate sotto la denominazione riassuntiva del disegno di legge sono almeno nove.

Primo: la riduzione dei presupposti della carcerazione preventiva, realizzata attraverso il nuovo articolo 255, che esclude una serie di circostanze aggravanti dal computo della pena edittale ai fini della restrizione di libertà personale, operando così sia sui presupposti dei mandati che sulla durata della carcerazione cautelare.

Secondo: la durata della carcerazione cautelare (è questa indubbiamente la parte centrale, più attesa e discussa del provvedimento), durata che, come è stato spiegato, viene notevolmente ridotta rispetto a quella attuale.

Terzo: nel quadro della durata della carcerazione cautelare, vi sono varie altre modificazioni, quali le limitazioni all'emissione di un nuovo mandato di cattura all'atto del rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza di termini nella

fase istruttoria e la più corretta disciplina della cause di sospensione del decorso dei termini.

Quarto: la maggiore concedibilità della libertà provvisoria, modificandosi così sia la legge Reale del 22 maggio 1975 che altre leggi successive.

Quinto: gli arresti domiciliari sono ulteriormente allargati rispetto alle previsioni della legge 12 agosto 1932, n. 582, che già li aveva estesi al di là delle ristrettissime previsioni del codice del 1930, e certamente questo è uno degli istituti che hanno dato luogo a maggiori perplessità e che il Senato ha sentito di dover minutamente disciplinare anche quanto a domande di riesame, impugnazioni, contenuto e modalità di esecuzione.

Sesto: la fissazione di un termine — che per noi è di 15 giorni mentre 10 giorni aveva stabilito la Camera, come ha ricordato testè il senatore Palumbo — per l'interrogatorio dell'imputato detenuto, sotto pena di doverlo scarcerare se non interrogato entro detto termine.

Settimo: l'abolizione, o meglio la sostituzione dell'articolo 392-*bis* introdotto con la citata legge dell'agosto 1982, che aveva dato luogo ad inconvenienti, divenuti preoccupanti dopo che la Cassazione ha riconosciuto essere stato, tale termine, stabilito a pena di nullità; a questa abrogazione teneva particolarmente, come abbiamo sentito poc'anzi, il Ministro.

Ottavo: il tentativo di evitare o contenere quegli odiosi mandati di cattura a grappolo o a catena per lo stesso reato, anche se diversamente formulato nell'imputazione, ai quali troppi giudici hanno negli ultimi anni fatto ricorso nell'intento di prolungare la carcerazione di taluni imputati.

Nono: la particolare dimensione riconosciuta — certo, con conseguenze negative per i relativi imputati — ai delitti di mafia, camorra, associazione a delinquere per traffico di droga, sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo ed altro — sia nei confronti della durata della carcerazione istruttoria, sia nei confronti (per alcuni di essi) della concedibilità della libertà provvisoria.

Mi sono permesso di ricordare tutto questo per spiegare la complessità del lavoro e dar ragione dell'ingiustizia dell'affermazione fatta da qualcuno, secondo cui il provvedimento sulla carcerazione preventiva si sarebbe insabbiato in Senato e sarebbe stato addirittura dimenticato!

Tutte le materie che mi sono permesso di ricordare, onorevoli colleghi, sono state attraversate negli ultimi dieci anni da un elevato numero di leggi. In genere ciò è avvenuto in nome dell'emergenza che consigliò di allungare i termini, di aumentare le cause di sospensione, di limitare la concedibilità della libertà provvisoria, e così via, ma anche dalla legge sui tribunali della libertà, la n. 532 dell'agosto 1982, che allargò l'istituto processuale degli arresti domiciliari nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura o di assistenza. Questa legge, sia detto per inciso, denominava tali misure come alternative nella intitolazione, mentre noi per ragioni varie di opportunità — accogliendo un suggerimento del senatore Grassi — abbiamo preferito lasciare una denominazione più generica.

Si tratta comunque di una materia terribilmente sofferta, sia da parte di coloro che sono ristretti in una situazione carceraria spesso intollerabile ed incivile, soprattutto se innocenti (come certamente qualche volta possono essere se si dà ancora un valore al principio costituzionale) sia anche dall'opinione pubblica e dai poteri dello Stato quando si teme che possano tornare in libertà, magari poi per non tornare più in carcere nemmeno dopo irrogazione di sentenza definitiva di condanna, persone ritenute autrici di nefandi delitti o addirittura soggetti pericolosi per la società.

Da qui, senatore Signorino, forzatamente sono derivate le vie di conciliazione, per non dire di compromesso, attuate dal presente disegno di legge tra opposte esigenze, quali quella di non abbassare in modo eccessivo i limiti massimi, attesa la situazione della nostra giustizia, quella di tener conto dei delitti più gravi ed odiosi, sia per allungare (su proroga giudiziale e per la sola fase

istruttoria) i termini di durata per la carcerazione cautelare, che per stabilire divieti di concessione della libertà provvisoria, quella di non permettere una immediata entrata in vigore della legge per la parte concernente la scarcerazione automatica diversamente da quanto stabilito per la libertà provvisoria e per gli arresti domiciliari.

Solo l'esperienza ci dirà se le scelte operate siano state razionali ed efficaci, o se si tratti di ulteriori tentativi di aggiustamento inutili o addirittura in qualche caso pericolosi. Questo va riferito in modo particolare agli arresti domiciliari voluti dalla Camera con quell'articolo 7 pressochè senza limiti e dal Senato più particolarmente delimitati e regolati.

Quello che però è certo è che abbiamo cercato, con i nuovi termini della carcerazione cautelare, di avvicinarci alle regole della durata ragionevole contenute nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 5, n. 3), regole della cui violazione l'Italia è stata ripetutamente accusata. Va rilevato che a questo riguardo non può non considerarsi che in primo luogo da noi carcerazione cautelare è anche quella dopo il giudizio di primo grado, quella d'appello, e che in nessun altro paese vi è tanta diffusione del processo di appello come nel nostro, compresa la Corte d'assise d'appello istituita nel 1951 e sconosciuta ad ogni altro ordinamento. In secondo luogo, il suddetto articolo 5, n. 3, della Convenzione europea sembra riferirsi soprattutto alla carcerazione istruttoria, mentre il computo della durata massima della custodia cautelare anche in giudizio deriva a noi dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 4 maggio 1970, ricordata poc'anzi ad altro proposito dal senatore Filetti, che portò al decreto-legge del 1º maggio 1970, convertito in legge il 1º luglio successivo.

Resta ora da augurarsi soltanto che l'altro ramo del Parlamento, rendendosi conto che ci siamo allineati nella sostanza alle posizioni da esso assunte nello scorso febbraio, e che, come è stato qui rilevato dagli altri oratori, abbiamo inteso soltanto procedere ad un'ulteriore messa a punto prevalentemente tecnica (un «percorso correttivo» lo ha

definito con la efficacia di stile che gli è propria il Ministro di grazia e giustizia) rispetto ad un provvedimento che ci trova tutti consenzienti, voglia approvare il nostro testo e consentire che le delicate situazioni in esso coinvolte siano risolte o, quanto meno, chiarite fin da questo mese ultimo di attività parlamentare.

In ogni caso, onorevoli colleghi, resterà chiaro che il Senato ha cercato di assolvere in modo degno e plausibile il proprio non facile compito. Desidero aggiungere che questo compito, nella sofferta materia delle carceri, sarà proseguito fin dalla settimana prossima, riprendendosi in esame nella 2ª Commissione i disegni di legge concernenti la materia penitenziaria, ed in particolare l'affidamento in prova delle persone già condannate.

Non posso tuttavia non concludere, pur esprimendo il voto pienamente favorevole del Gruppo socialista, che con la riduzione dei termini massimi di durata della carcerazione cautelare e con la più vasta concedibilità della libertà provvisoria o degli arresti domiciliari, dopo che la libertà è stata in un primo momento sacrificata, non si agisce se non sugli effetti di carcerazioni inopportune.

Fermo quanto già detto dal Ministro e da altri sul tema annoso e tremendo della durata dei processi, non posso non aggiungere il mio convincimento che il difetto della nostra situazione carceraria, anzi il difetto della nostra giustizia penale, consiste soprattutto nelle carcerazioni che potevano e dovevano essere evitate sin dall'inizio. Già lo scorso inverno il direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena rivelò ad un convegno e ripeté poi una cifra impressionante, quella di 19.000 detenuti per ordine o mandato di cattura facoltativo. Ora, nella situazione delle nostre carceri questo è veramente un assurdo, onorevoli colleghi, e rivela non adeguata sensibilità di un notevole numero di magistrati per la libertà individuale non solo, ma per gli interessi collettivi nel cui nome asseriscono di agire.

La cosa mi sembra tanto più grave quando si pensa che contro certi abusi che distruggono talora la vita di un uomo, perchè l'impatto con il carcere può essere terribile, spe-

cie per l'innocente, non vi sono sostanzialmente rimedi nè di responsabilità civile nè di adeguata responsabilità disciplinare.

I senatori socialisti si ripromettono di rimettere allo studio questa dolorante e scottante materia sotto questo diverso profilo e di sollecitare anche una revisione dei casi di mandato di cattura facoltativo al di là di quanto è già stato utilmente fatto con la legge n. 532, che ha modificato l'articolo 254 del codice di procedura penale ed ha dettato i criteri per l'uso di quel terribile potere discrezionale che oggi la legge riconosce sia al pubblico ministero che al giudice.

Approviamo dunque questo provvedimento, ma non crediamo di avere esaurito nè le esperienze nè i compiti che attengono ad un maggiore rispetto della libertà individuale nel processo penale e, attraverso questo rispetto, degli interessi collettivi qualche volta male intesi e male interpretati. (*Vivi applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo repubblicano esprimo voto favorevole a questo provvedimento. Colgo l'occasione per associarmi, a nome del mio Gruppo e mio personale alle considerazioni, del resto prevedibili nella loro altezza di dottrina e serietà civile e politica, del collega Vassalli che mi permetto di ringraziare non solo per il suo discorso odierno ma anche per la sua azione come membro del Senato e in definitiva per l'impegno di tutta la sua vita.

Come ha detto il senatore Vassalli, votando questo provvedimento non facciamo che un piccolo passo — mi permetto di parafrasare una sua espressione — sulla strada estremamente penosa e faticosa del perfezionamento del sistema della nostra giustizia. Questa negli ultimi decenni si è scontrata non solo — ciò non andrebbe mai dimenticato — con problemi di una mutata sensibilità circa le

questioni relative alla giustizia, problemi che fanno parte del cambiamento della cultura e della società di questo dopoguerra, ma anche con fenomeni di obiettiva trasformazione sociale ed economica, di crisi profonda, di fronte ai quali era abbastanza inevitabile che sia il sistema obiettivo della giustizia, sia gli uomini che l'amministrano, sia le leggi e le procedure, dimostrassero inadeguatezze, lentezze, difficoltà o incapacità a far fronte.

La legislazione, detta speciale o eccezionale o di emergenza, degli ultimi anni circa la quale si muovono, pro e contro, tante polemiche, non è una legislazione che nasca da un arbitrio, e questo non va dimenticato. Può anche essere stata una risposta non corretta o non condivisibile, ma era una risposta ad una situazione del tutto eccezionale. Forse varrebbe la pena di ricordare in quest'Aula che la società è un fatto multiforme e che la convivenza è un fatto contraddittorio; dove c'è un reo, c'è qualcuno che ha patito e dove c'è una assoluzione c'è anche un dubbio; dove c'è un pentito, c'è una colpa di cui pentirsi e, se non c'è una colpa di cui pentirsi, c'è un sistema nell'ambito del quale questa colpa è quanto meno prevista come possibile. Non possiamo compiacerci di dover procedere a piccoli passi alla modifica in senso di umanità e giustizia in una situazione come questa, e non possiamo compiacerci di dover ascoltare le nobili e giuste parole del collega Vassalli sul problema dell'eccesso nell'emissione dei mandati di cattura nel caso in cui essi siano facoltativi. Non possiamo rallegrarci dei nostri propositi di migliorare la situazione carceraria dovendoci scontrare ogni giorno con una realtà così difficile. Possiamo confermare di doverci battere su questi propositi, ma non possiamo essere lieti di trovarci in questa situazione.

Non è perciò con spirito di soddisfazione che si votano provvedimenti come questo, ma è con spirito di realismo, e con la convinzione che tali provvedimenti comunque in qualche misura contribuiscono a migliorare situazioni umane e a rendere più agevole l'esercizio della giustizia tenendo aperte le strade giuste per ulteriori progressi. Detto ciò, dobbiamo al tempo stesso renderci conto

che, se le preoccupazioni da cui questa legislazione è nata non erano arbitrarie, non possiamo, oggi tranquillamente come corpo politico, come classe dirigente del paese, come opinione, come cultura, pensare di tornare indietro rispetto a quelle preoccupazioni, come se le avessimo inventate ieri.

Mi rivolgo in particolare a lei, signor Ministro, e mentre mi auguro, come lo augurerei a qualunque Ministro della giustizia, che lei possa legare il suo nome ad un adeguamento completo della vita concreta della giustizia, ai principi cui essa si ispira — tutto questo immagino costituisca la sua pena e il suo proposito nonchè il carico politico e morale che lei porta sulle spalle — devo anche dirle che non possiamo, e lei stesso non può, dimenticare che, come spesso si è fatto un mito dell'emergenza, così ora si rischia di fare un mito della fine dell'emergenza. Quel che è accaduto in Italia negli ultimi 5-6 anni in fatto di terrorismo e che accade tutt'ora in fatto di malavita organizzata non possiamo scaricarcelo dalle spalle come se fosse un brutto sogno; non solo non è un brutto sogno, ed ha lasciato tracce gravissime in chi l'ha vissuto non come un sogno ma come realtà, ma è uno di quei mali — e mi riferisco in particolare al terrorismo — per il quale, come si dice di certe operazioni subite o di certi traumi cranici, bisogna attendere molto tempo prima di essere certi che non vi siano complicazioni, o che il trauma sia stato effettivamente riassorbito.

È di qualche giorno fa la cattura in Germania di quattro terroristi della Rote Armee Fraktion, anche se si dice che il terrorismo in quel paese è finito. Lungi da me dunque l'idea di credere che in Italia, paese che sta nel Mediterraneo, nell'Europa occidentale al confine con il mondo orientale, si possa stare veramente tranquilli sul fatto che non dovremo un brutto giorno tornare indietro su provvedimenti di natura giusta ed umanitaria, quali quelli che stiamo prendendo. Bisogna tenere gli occhi aperti e non fare della retorica sulla fine del terrorismo, come a volte si è fatto. Certo è comunque che di retorica sulla fine della criminalità organizzata non se ne può fare, al contrario! I

drammi sono tutti in corso. Quello che facciamo oggi è perciò nello stesso tempo un atto di giustizia e un atto di coraggio; è un'apertura di credito, alla speranza, piccola ancora, comunque un perfezionamento tecnico doveroso in una materia così complessa.

È vero quanto è stato detto in questa Aula, cioè che provvedimenti di questo genere in fondo sono sempre atti di rifugio rispetto al vero grande problema: poichè il problema della lunghezza e del modo deplorabile in cui molto spesso è vissuta la carcerazione cautelare si pone infatti in via secondaria, rispetto al problema della lunghezza delle procedure, delle indagini e dei processi istruttori e, come ha ricordato il collega Vassalli, dei tre gradi e degli spazi che li dividono, molte volte estremamente lunghi. Esiste cioè il problema della riforma o di un miglioramento di una parte essenziale oppure dell'intero codice di procedura penale, nonchè quello di fornire alla nostra giustizia e alle forze di polizia giudiziaria strumenti sempre migliori per procedere più rapidamente verso risultati positivi. In questi casi però il tempo è già di per sè un valore.

Scriveva giustamente Francesco Guicciardini, nei suoi «Ricordi», che la giustizia del Gran Turco era, tutto sommato, migliore di quella fiorentina, perchè si esercitava con assoluto arbitrio, ma in pochi minuti, mentre quella fiorentina si esercitava con grande cautela e dottrina giuridica, ma mettendoci a volte degli anni. Il risultato era che quantomeno il Gran Turco individuava subito 50 colpevoli su 100, mentre la giustizia fiorentina faceva soffrire colpevoli o innocenti ugualmente e non concludeva nulla. Il tempo è un valore nella giustizia: questo lo sanno i giuristi fin dalle origini della nostra civiltà. Fornire norme e strumenti, anche tecnici, per battere il tempo è essenziale, altrimenti il discorso sulla carcerazione cautelare resterà sempre aperto, giacchè, in fondo, come possiamo dire che un anno e mezzo o due anni siano più giusti di tre, o sei mesi più giusti di un anno, per un innocente? In questo caso, si mettono sui piatti della bilancia quantità che non sono pesabili.

La questione molto semplicemente non si porrebbe se la struttura complessiva dell'indagine e del processo avesse un suo diverso ritmo. Sono cose che tutti sappiamo, ma occorre ripeterle per riconfermare i propositi che non possono non essere della classe politica, del Parlamento e del Governo italiano, cioè di avere sempre davanti agli occhi, con estrema attenzione e possibilmente con solerte pratica, la questione del funzionamento rapido e corretto della giustizia.

Poichè una carcerazione cautelativa vi sarà sempre, in realtà dovrà arrivare il giorno in cui il suo tempo sarà misurato semplicemente (e sarà giusto poterlo misurare così) sulla distanza minima indispensabile che separa il momento dell'arresto dal momento dell'emissione della sentenza. Voglio dire che il concreto e veloce ritmo della giustizia un giorno eliminerà il problema; siamo lontani da questo, e perciò dobbiamo intervenire. Già, in fondo, l'idea che qualcuno sia scarcerato per decadenza dei termini, prima di essere sottoposto a processo formale in aula, è un'idea per se stessa contraddittoria perchè sembra che la detenzione cautelare non abbia il solo scopo di tenere in custodia, e quindi sempre pronto ad un possibile interrogatorio, il presunto reo. Nel momento in cui viene scarcerato per decadenza dei termini prima del rinvio a giudizio, o dell'assoluzione, un individuo sottoposto a processo istruttorio, sembra emergere la sensazione che tutta la detenzione che ha subito fosse arbitraria. Non dovrebbe esserci una scarcerazione prima del processo; ma siamo costretti ad accettare questo rischio, perchè il momento del processo è lontano. Il problema vero è, dunque, di avvicinare il momento del processo a quello dell'incarcerazione. Queste cose comunque tutti le sanno, però non è mai sufficiente l'impegno che ci si mette.

Dopo aver svolto queste mie considerazioni che vogliono richiamare una problematica più vasta da parte di chi non è un tecnico della materia, concludo riconfermando il voto favorevole del Gruppo repubblicano. *(Applausi dal centro-sinistra).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato» (761) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo disegno di legge di iniziativa governativa muove dalla necessità di prorogare, come si dice al primo comma dell'articolo 1, le assunzioni straordinarie di unità impiegatizie e subalterne necessarie alla Avvocatura dello Stato nella sede centrale e nelle sedi periferiche per far fronte in modo particolare ai nuovi compiti molto gravosi derivati alla Avvocatura dello Stato dalla assunzione del patrocinio di tutto il contenzioso degli enti soppressi a seguito della legge del 1975, per i quali è stato istituito un ufficio speciale di liquidazione presso il Ministero del tesoro. A seguito di ciò, la competenza alla rappresentanza in difesa e in giudizio di questi enti è passata alla Avvocatura dello Stato, con un conseguente notevole appesantimento del lavoro, già abbastanza oneroso, gravante sull'Avvocatura dello Stato.

Il Parlamento ha già autorizzato nel 1982, con la legge n. 271, l'assunzione di un primo scaglione di 90 unità, ma alla scadenza del biennio si è rilevato che non solo questa

necessità non è venuta meno, ma, anzi, l'enorme aumento del lavoro dell'Avvocatura dello Stato ha suggerito al Governo l'opportunità di proporre il raddoppio di questo limite portando da 90 a 180 le unità, nell'ambito delle quali sono comprese le 90 unità già in servizio, che è facoltà dell'Avvocatura dello Stato poter rinnovare annualmente.

La 1ª Commissione affari costituzionali si è resa conto, dopo un lungo ed attento dibattito, della validità delle ragioni addotte dal Governo nella presentazione di questo disegno di legge, soprattutto per il fatto che l'Avvocatura dello Stato in tutti questi anni ha avuto un crescendo continuo di affari nella sua orbita. Ciò deriva anche dall'introduzione della giurisdizione amministrativa attraverso i tribunali amministrativi regionali, dall'enorme aumento del contenzioso del lavoro, dall'ugualmente notevole aumento dell'attività nel settore tributario, per cui il numero di affari — contenziosi o non contenziosi — gravanti su questa struttura così importante per la nostra organizzazione amministrativa è addirittura in molti casi raddoppiato. A questo non ha fatto fronte né un corrispettivo aumento del personale difensivo (avvocati e procuratori) né un adeguato aumento del personale impiegatizio, per cui la Commissione ha favorevolmente considerato questa proposta — e la sottopone quindi all'approvazione dell'Aula — integrando l'articolo 1 con due commi aggiuntivi.

Nel primo comma aggiuntivo sono state richiamate le modalità e i criteri per le prove pratiche attitudinali, già adottati dalla stessa Avvocatura nella prima applicazione della legge con un decreto dell'Avvocatura generale dello Stato in data primo luglio 1982, che rende questa prova, pur nel rispetto delle modalità di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 276, abbastanza penetrante, in modo da vagliare l'effettiva capacità degli impiegati che dovranno essere assunti.

Inoltre l'ultimo comma dell'articolo 1 stabilisce un congruo termine iniziale e finale dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*

del bando per la presentazione delle domande, in modo da consentire la massima diffusione possibile.

L'articolo 2 contiene una norma di carattere finanziario sulla quale la Commissione affari costituzionali non ha ritenuto di aggiungere nulla rispetto a quanto già previsto dal Governo.

Quindi, nel testo modificato dalla 1ª Commissione e con il parere favorevole della Commissione bilancio per quanto di competenza, rassegno questo provvedimento, con il parere ugualmente favorevole della Commissione di merito, all'approvazione dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Sabbata. Ne ha facoltà.

**DE SABBATA.** Siamo ancora di fronte ad un caso che dimostra il grande disordine che vige nella pubblica amministrazione. È un caso grave perchè si tratta di una istituzione importante, non secondaria, nello svolgimento dell'attività della Repubblica.

Il disordine emerge non solo dalla situazione sulla quale la proposta è destinata ad incidere, ma dal testo stesso della proposta, dal suo contenuto che è volto a far fronte, sì, ad esigenze acute, ma con decisioni non corrette il cui risultato sarà quello di perpetuare ed aggravare la situazione di disordine. Questa è la ragione della contrarietà del Gruppo comunista.

Sono molte, certo, le cause dell'appesantimento del lavoro dell'Avvocatura dello Stato: la lentezza dell'attività delle magistrature ordinaria e amministrativa, l'afflusso di nuove competenze, l'aumento della litigiosità che deriva sia da una presa di conoscenza dei diritti da parte dei cittadini, sia dal non sufficiente rispetto di questi stessi diritti da parte della pubblica amministrazione, sia dalla complessità e dall'incertezza interpretativa delle norme. Ma ci dobbiamo domandare se la scelta fatta sia l'unico modo di corrispondere a queste esigenze, la scelta



cioè di confermare e aumentare i dipendenti assunti provvisoriamente e con procedura sommaria. Qui, infatti non si tratta soltanto di confermarli — perchè a tale conferma avevamo già dichiarato in definitiva che non ci saremmo opposti — ma si propone il raddoppio del numero di dipendenti che quindi si considerano come precari. Si aumenta, in altri termini, in un settore dell'apparato pubblico, il fenomeno del precariato mentre lo si continua a detestarlo e a condannarlo e in realtà lo si utilizza come il criterio effettivo di accesso alla pubblica amministrazione.

Diventa quindi questo il modo reale di accesso al pubblico impiego. Si dovevano invece correggere tempestivamente i ruoli e in questo senso gli impegni sono stati dal Governo più volte assunti e più volte disattesi. Si doveva in seguito procedere, con criteri normali e corretti, alla copertura dei ruoli. Non lo si è fatto e ora si deve provvedere, si dice, ed è così, ma il Gruppo comunista si rifiuta di riconoscere questa situazione di necessità creata da gravi responsabilità del Governo e della maggioranza. E non è che, anche in questo momento, non siano possibili altri sistemi, altri provvedimenti, come, per esempio, la destinazione di altri dipendenti, di altre unità già in servizio, presso l'Avvocatura col metodo del comando o con altro sistema. Infatti — dobbiamo riflettere su questo punto — se ci sono trasferimenti di competenze verso l'Avvocatura dello Stato, ci sono anche servizi dello Stato che queste competenze perdono. Ma non c'è in questi servizi personale esuberante che ha perso compiti e quindi può essere destinato all'Avvocatura? Indubbiamente c'è ma si dice di no; questo è il difetto abituale che si evidenzia quando, di fronte a compiti che crescono, si chiedono nuovi dipendenti, ma di fronte a compiti che calano i dipendenti non si riducono. Questa diventa una dimostrazione di inettitudine che conduce all'elenfantiarsi del pubblico impiego, cioè all'aumento del personale, senza che vi sia un accrescimento di servizi, talora senza nemmeno un effettivo aumento di attività o, qualche volta, col prodursi di attività inutili.

Il Gruppo comunista ha voluto sottolineare, nel dibattito in Aula, gli aspetti gravi che emergono, come dicevo, dalle cause che hanno determinato il provvedimento e dal contenuto del provvedimento stesso. In questo modo ha ottenuto un piccolo miglioramento che è stato quello di rendere obbligatorio, per l'Avvocatura, lo stesso procedimento che ha portato all'assunzione, relativamente alla prova di selezione, con la precisazione tuttavia che i termini brevissimi che erano stati fissati nel precedente decreto (e che certo non avevano consentito una adeguata pubblicità) fossero modificati. Di fatto, a causa della brevità dei termini, in modo non formale e per strade non accettabili, attraverso suggerimenti, si era appresa l'esistenza del decreto in tempo utile, cioè prima della sua pubblicazione. Quindi si è stabilito questa volta che vi siano almeno quindici giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* per la presentazione della domanda e non meno di trenta giorni per la conclusione del termine per la domanda; tutto ciò tenendo conto che, al di là della prova di idoneità — bisogna che questo sia conosciuto — saranno la domanda e il tempo di presentazione della domanda stessa a determinare la priorità di assunzione (dal momento che il decreto non determina un vero e proprio concorso, ma semplicemente la constatazione di una idoneità) cioè l'assunzione avverrà con precedenza per coloro che hanno presentato prima la domanda. Si tratta di criteri, come si vede, molto discutibili.

Il testo così migliorato non determina un mutamento di atteggiamento da parte del Gruppo comunista, di cui preannuncio fin da questo momento il voto contrario rinunciando alla dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

**SAPORITO.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, fin dall'inizio del dibattito, in Commissione affari costituzionali, su questo provvedimento che noi avremmo voluto veder approvato in sede deliberante, il Gruppo della Democrazia cri-

stiana aveva espresso la sua adesione ai motivi di urgenza e di necessità che erano alla base dell'iniziativa governativa.

Ci siamo resi conto, anche dalla documentazione che rapidamente il Ministro aveva messo a disposizione di tutti i colleghi, che si trattava di un fatto urgentissimo, di una risposta urgente da dare all'esigenza di funzionalità dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali, esigenza rispetto alla quale una risposta incompleta del Parlamento sarebbe stata interpretata come insensibilità alle esigenze di un organismo che una funzione così vitale ha nella nostra società e nel nostro ordinamento.

Siamo dovuti venire in Aula, abbiamo perso un po' di tempo e i problemi può darsi che si siano aggravati. Devo ricordare che noi abbiamo pensato alle altre strade di cui parlava il collega De Sabbata. C'erano altre strade da seguire? A nostro giudizio, al momento no. Di fronte alle urgenze che attengono all'istituzione, altre strade non c'erano se non quella di non pregiudicare in nessun modo la politica di espansione del personale, condivisa, mi pare, da tutte le forze sindacali, dallo stesso Governo e da gran parte delle forze politiche.

Quindi abbiamo scelto la strada della proroga biennale per l'utilizzazione temporanea di personale straordinario in numero aumentato per far fronte alle esigenze fatte presenti dal Governo e dalla stessa Avvocatura perchè abbiamo voluto anche salvaguardare — l'abbiamo detto in un ordine del giorno approvato appunto dalla Commissione e accettato dal Governo — la prospettiva di una razionalizzazione del personale dell'Avvocatura dello Stato.

Sappiamo che alcuni anni fa si era ormai d'accordo — c'era un'intesa fra Avvocatura, Governo, lo stesso Ministero del tesoro, sindacati — per un organico all'altezza dei bisogni, dei nuovi compiti assunti dall'Avvocatura dello Stato. Certo ritardi ci sono stati, forse non per colpa del Parlamento, in questo caso perchè non è mai pervenuto un disegno di legge governativo alla discussione. Il ritardo probabilmente è imputabile al Governo che non ha raggiunto la necessaria

concertazione per la presentazione del provvedimento e io qui sollecito la presentazione di questo provvedimento per quell'urgenza e con quei numeri (circa 500) del nuovo organico su cui mi pare tutti quanti convenivano.

Non vorrei infatti che, alla scadenza di questa proroga che andiamo a concedere, ci trovassimo di fronte, negli stessi termini, agli stessi problemi. Aspettiamo, lo ripeto, la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge organico sulla definizione del personale necessario per l'Avvocatura dello Stato, come richiede l'importanza delle funzioni di questa istituzione.

Per tali motivi abbiamo ritenuto che la strada della provvisorietà — la proroga dei termini e l'incremento del personale straordinario utilizzabile — fosse quella più semplice e meno implicante per il futuro e abbiamo già dato in Commissione, così come facciamo in Assemblea, come Gruppo — e lo anticipo in questo stesso intervento — il nostro voto favorevole, sperando però che venga presto presentato in quest'Aula da parte del Governo un disegno di legge che consenta anche di affrontare molti dei temi di cui ha parlato tanto il relatore quanto il collega De Sabbata.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**DE CINQUE, relatore.** Non ho nulla da aggiungere a quello che ho detto nella relazione orale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.

**GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio fare un brevissimo intervento perchè mi sembra che il relatore abbia già ampiamente illustrato la materia oggetto del nostro esame. Voglio semplicemente aggiungere alcune osservazioni: l'ultimo adeguamento dell'organico dell'Avvocatura generale dello Stato — mi riferisco al personale amministrativo — risale al 1964, cioè a

venti anni fa. Questo organico prevedeva 280 impiegati e 146 ausiliari. Per effetto dell'esodo degli ex-combattenti, tale organico si è ridotto a 240 impiegati e a 105 ausiliari; quindi si è avuta una netta diminuzione del personale, mentre contemporaneamente gli affari correnti sono enormemente cresciuti fino al punto da sfiorare il tetto di 70.000 vertenze. Ciò ci dà un'idea della situazione in cui si trova l'Avvocatura dello Stato nel suo complesso.

Ci si potrà chiedere, come ha fatto il senatore De Sabbata, il motivo per cui non si è provveduto in precedenza. In realtà, in passato si è cercato più volte di provvedere; con la legge del 1979 si pensò infatti di fare esattamente ciò che ha chiesto il senatore De Sabbata, cercando di destinare una parte del personale degli enti soppressi all'Avvocatura di Stato. Fu così varata un'esplicita norma che prevedeva questo, ma, quando si arrivò alla distribuzione del personale tra i diversi Ministeri, si ritenne che l'Avvocatura dello Stato avesse una necessità meno pressante rispetto ad altri settori della pubblica amministrazione. L'Avvocatura dello Stato preparò allora un disegno di legge autonomo che fu approvato in sede governativa, ma che purtroppo non ebbe corso perchè nel frattempo era stata approvata, in quel rincorrersi di leggi e leggine per il personale, la legge n. 312, che implicava una presenza e una partecipazione dei sindacati interni all'elaborazione della ristrutturazione del settore. Tutto questo ovviamente ha determinato un rinvio della soluzione del problema, dando luogo alle leggine di cui oggi si chiede la proroga.

Debbo far notare che nel caso di specie non si può dire che i compiti attribuiti, in aggiunta a quelli istituzionali, facessero capo ad altri apparati dello Stato. Desidero inoltre ricordare che la maggior parte degli enti mutualistici si avvaleva dell'opera di professionisti esterni, cosicchè quasi tutto il lavoro del contenzioso veniva svolto da detti professionisti esterni. Nel momento in cui gli enti mutualistici sono cessati, è cessato anche il rapporto con tali professionisti. Giustamente la Commissione, di fronte ad un emendamento suggerito al relatore dagli ambienti dell'Avvocatura dello Stato per avere la pos-

sibilità di dare — sia pure sotto il solo profilo delle attività di procuratore — un incarico ad esterni, ha ritenuto che questo non doveva essere accolto perchè vulnerava un principio che naturalmente andava difeso e mantenuto rigorosamente nell'ambito della rappresentanza e della difesa degli interessi dello Stato.

Non vi è quindi alcun motivo per non accettare quello che ha detto il relatore, cioè l'assoluta necessità ed urgenza di approvare il presente disegno di legge. Debbo però anche aggiungere che, dopo molte difficoltà sindacali all'interno dell'Avvocatura dello Stato, si è potuto finalmente varare un testo di adeguamento dell'organico del personale amministrativo. Questo testo è stato già diramato per il concerto interministeriale, e credo che nel giro di pochissimo tempo — spero entro questo stesso mese di luglio e comunque entro qualche mese al massimo — si possa arrivare a concordare il testo definitivo e a presentarlo, in maniera da risolvere una volta per tutte questo problema.

Ritengo che sia giusto quanto è stato detto in Commissione e qui, che cioè anzichè ricorrere a provvedimenti tampone o di emergenza, sia più opportuno emanare norme definitive per sistemare quei settori dell'apparato dello Stato che richiedono, appunto, di essere sistemati. Questo è un saggio e buon criterio che noi intendiamo seguire.

Per queste ragioni mi associo alla richiesta del relatore per l'approvazione del presente disegno di legge e confermo l'impegno del Governo a presentare in tempi ravvicinatisimi il testo del disegno di legge che risolverà definitivamente i problemi dell'organico e della ristrutturazione interna dell'Avvocatura dello Stato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

#### Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio.

La misura massima delle assunzioni è fissata in centottanta unità.

Nei limiti sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali delle assunzioni già in atto.

Le nuove assunzioni di personale straordinario avverranno, previo decreto dell'Avvocato generale dello Stato, con l'osservanza dei criteri e modalità di impostazione delle prove pratiche attitudinali già adottati con il precedente decreto emanato dall'Avvocato generale dello Stato 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982.

Il termine iniziale e quello finale per la presentazione delle domande non potranno essere inferiori rispettivamente a quindici e trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

**È approvato.**

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.400 milioni

nell'anno 1984 e in lire 2.800 milioni nell'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

In attesa delle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 12,40)*

**Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per il periodo dal 28 giugno 1984 all'inizio delle ferie estive.

- Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge recante ulteriore proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania (*Presentato alla Camera dei deputati - scade il 29 agosto 1984*).
- Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge concernente ulteriore proroga del termine per la corresponsione ai rivenditori delle indennità per il trasporto dei generi di monopolio (*Presentato alla Camera dei deputati - scade il 29 agosto 1984*).
- Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge concernente misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (*Presentato alla Camera dei deputati - scade il 29 agosto 1984*).
- Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge recante modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in materia di viabilità di grande comunicazione e di riassetto del settore autostradale (*Presentato alla Camera dei deputati - scade il 2 settembre 1984*).
- Disegno di legge n. 476. — Assegnazione alla CECA di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981.
- Disegno di legge n. 604. — Partecipazione dell'Italia alla VI Ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 595. — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri.
- Disegno di legge n. 555. — Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana (*dalla sede redigente per la sola votazione finale*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 10 al 20 luglio 1984.

Martedì	10 luglio	(pomeridiana) (h. 17)	— Interpellanze ed interrogazioni.
Mercoledì	11 »	(pomeridiana) (h. 17)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Deliberazioni sui presupposti di costituzionalità in ordine ai decreti-legge concernenti la fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno e misure urgenti in materia sanitaria (disegni di legge nn. 825 e 828).</li> <li>— Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo concernenti il problema della droga.</li> <li>— Disegno di legge n. 808. — Conversione in legge del decreto-legge concernente interventi a favore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (<i>Presentato al Senato - scade il 19 agosto 1984</i>).</li> <li>— Disegno di legge n. 805. — Conversione in legge del decreto-legge recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella Regione Calabria (<i>Presentato al Senato - scade il 18 agosto 1984</i>).</li> </ul>
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			
Giovedì	12 »	(pomeridiana) (h. 17)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Disegno di legge n. 476. — Assegnazione alla CECA di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981.</li> <li>— Disegno di legge n. 604. — Partecipazione dell'Italia alla VI Ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>).</li> <li>— Disegno di legge n. 595. — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri.</li> <li>— Disegno di legge n. 555. — Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana (<i>dalla sede redigente per la sola votazione finale</i>).</li> </ul>
(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)			
Venerdì	13 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	

Martedì	17 luglio	(pomeridiana)	— Interpellanze ed interrogazioni.
		(h. 17)	
			— Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 10, 12, 16, 18, 23, 24-bis, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36).
Mercoledì	18 »	(pomeridiana)	— Doc. XIX. — Relazione sull'attività delle Comunità europee per il 1983.
		(h. 17)	
			— Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 24 luglio 1984).
			— Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 27 luglio 1984).
Giovedì	19 »	(pomeridiana)	
		(h. 17)	
			— Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge concernente misure urgenti in materia di tutela dell'ambiente (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 29 luglio 1984).
Venerdì	20 »	(antimeridiana)	
		(h. 10)	
Venerdì	20 »	(pomeridiana)	
		(h. 17)	
		(se necessaria)	

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

**Disegni di legge,  
trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** In data 5 luglio 1984, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1319. — « Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore » (259-B) *(Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati).*

**Disegni di legge,  
annunzio di presentazione**

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**BOMBARDIERI e ALIVERTI.** — « Non applicabilità dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 agli iscritti dei fondi di previdenza aziendali del personale del parastato » (831);

**SAPORITO, DE GIUSEPPE, CAROLLO, DEL NOCE, MEZZAPESA, JERVOLINO RUSSO, VITALONE, ACCILI, BOGGIO, DAMAGIO, IANNI, DE CINQUE, MURMURA, FONTANA, DI STEFANO, ALIVERTI, CENGARLE, CASTELLI, BOMPIANI, CAMPUS, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, FOSCHI, BERNASSOLA, CODAZZI, ANGELONI, TOMELLERI, LAPENTA, TOROS, DEGOLA, FIMOGNARI, SANTALCO, D'AMELIO, GENOVESE, NEPI, CONDORELLI, MASCARO, REBECCHINI, GALLO, ROMEI Roberto, PAGANI Antonino, COLOMBO Vittorino (V.), COSTA, CUMINETTI, CURELLA, D'AGOSTINI, FALLUCCHI, FERRARA Nicola, PASTORINO, PINTO Michele, RIGGIO, RUFFINO, SCARDACCIONE, TAMBRONI ARMAROLJ, TANGA, VENTURI, VETTORI, PATRIARCA e BUTINI.** — « Ordinamento della scuola non statale » (832)

**DEL NOCE, SAPORITO, FRANZA, BOMBARDIERI, BERNASSOLA, SCARDACCIONE, FIMOGNARI, FERRARA Nicola, MASCARO, GENOVESE e SANTALCO.** — « Integrazione dell'articolo 3 della legge

27 aprile 1981, n. 190 e concessione di un contributo all'Associazione nazionale società e salute per il sostegno della sua attività di promozione sociale » (833).

**Disegni di legge, assegnazione**

**PRESIDENTE.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

*alla 4ª Commissione permanente (Difesa):*

« Concessione dell'uso della bandiera nazionale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, al Corpo della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana » (755) *(Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

« Istituzione e ordinamento dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri" » (779) *(Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati),* previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

« Nuova disciplina della posizione giuridica degli aspiranti delle Accademie militari » (788), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

« Modifica dell'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale » (789) *(Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati),* previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

— in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del*



Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SCEVAROLLI ed altri. — « Sulla qualità della vita per le persone anziane » (671), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedrinato, firmata a Berna il 12 giugno 1981 » (771) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 4ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982 » (776) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 6ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981 » (777) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 6ª e della 8ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato a Abidjan il 25 ottobre 1979 » (778) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 6ª e della 8ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983 » (780) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della 7ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983 » (781) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 5ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

GIUSTINELLI ed altri. — « Proroga, modifiche e integrazioni alla legge 22 aprile 1982, n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa » (797), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

« Disciplina dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare » (798), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

DE CINQUE ed altri. — « Modifiche all'articolo 7 della legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università » (707), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

PACINI ed altri. — « Istituzione di osservatori ecologici nell'ambito di ciascuna provincia » (720), previ pareri della 1ª, della 7ª e della 9ª Commissione;

« Obbligo dell'uso del casco protettivo da parte dei conducenti di motocicli e motocarrozzette » (811) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bocchi ed altri; Briccola ed altri; Serrentino e Battistuzzi; Lucchesi ed altri; Mora ed altri; Usellini ed altri; Lussignoli ed altri; Fusaro ed altri; Balzamo; Rizzo; Baghino ed altri; del Consiglio regionale della Liguria; dei deputati Rubino ed altri)

(Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 2ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alle Commissioni permanenti riunite 1ª* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 7ª (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CANETTI ed altri. — «Norme per l'organizzazione e l'ordinamento dello sport in Italia» (703), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

*alle Commissioni permanenti riunite 7ª* (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

CASSOLA ed altri. — «Istituzione dell'Ente spaziale italiano (ESI)» (704), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

PRESIDENTE. A seguito dell'assegnazione alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 7ª (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del disegno di legge: CANETTI ed altri. — «Norme per l'organizzazione e l'ordinamento dello sport in Italia» (703), sono stati deferiti alle Commissioni stesse i seguenti disegni di legge, già deferiti alle Commissioni riunite 6ª e 7ª: VIOLA ed altri. — «Provvedimenti a favore dello sport» (466), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione; CANETTI ed altri. — «Misure a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche» (550), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

#### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270» (693) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte e Fian-drotti; Andò ed altri; Casini Carlo e Quarrenghi; Russo Ferdinando ed altri; Perrone ed altri; Quietì ed altri; Poli Bortone ed altri; Bianchi Beretta ed altri; Crucianelli ed altri; Portatadino ed altri; Potì ed altri; Pisani ed altri; Garla ed altri; Balzamo; Aloì ed altri; Madaudo) (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: FERRARA Nicola ed altri. — «Modifica alla legge 20 maggio 1982, n. 270, riguardante la sistemazione del personale docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica» (357) e JERVOLINO RUSSO ed altri. — «Modifica dell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla revisione della disciplina di reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente» (521).

#### **Giunta per gli affari delle Comunità europee, presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in data 29 giugno 1984, il senatore Petrilli ha presentato una relazione unica concernente la Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1983 (Doc. XIX, n. 1) e la Relazione sulla situazione economica nel-

la Comunità (1983) e orientamenti di politica economica per l'anno 1984 (*Doc. XIX-bis*, n. 1).

#### Governo, trasmissione di documenti

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — ha trasmesso con lettera in data 27 giugno 1984, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della citata legge, la relazione sullo stato dell'editoria relativa al semestre 1° dicembre 1983-31 maggio 1984 (*Documento LXVII*, n. 2).

Detto documento sarà deferito alla 1ª Commissione permanente.

#### Interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**ROSSI, segretario:**

**VITALE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

se e quali provvedimenti intende adottare nei confronti del dottor Alfio Tomasselli, dipendente dell'Ufficio IVA di Catania, resosi protagonista, nel corso delle elezioni amministrative del 24 giugno 1984 nel comune di Pedara, quale candidato nelle liste della Democrazia cristiana, di un grave episodio di scorrettezza elettorale e di violazione degli obblighi di pubblico funzionario, la cui documentazione è stata già inviata al Ministro, all'intendente di finanza e al direttore dell'Ufficio IVA di Catania;

se gli uffici suddetti fossero a conoscenza del citato episodio e, in tal caso, quali motivi avrebbero impedito un immediato, drastico intervento al fine di stroncare una inqualificabile operazione eletto-

ralistica che, oltre a fare violenza alla coscienza dei cittadini, contribuisce ad offuscare l'immagine della pubblica Amministrazione;

se non ritenga che in casi del genere si debba intervenire con inflessibile rigore e durezza al fine di evitare l'ulteriore degrado morale della vita pubblica.

(3 - 00484)

**GUALTIERI, FERRARA SALUTE, VENANZETTI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso che il professor Antonio Negri è stato riconosciuto colpevole di gravissimi reati, incluso l'omicidio, al termine di un lungo procedimento giudiziario al quale l'imputato si era da tempo sottratto riparando all'estero, e che lo stesso Negri è stato più volte segnalato in Francia in una condizione di clandestinità solo apparente, al punto da rilasciare interviste alla stampa e da indurre un notissimo quotidiano parigino a parlare di « segreto di pulcinella », gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo italiano sia al corrente di quali potenti protezioni e amicizie garantiscano, al professor Negri, riconosciuto come uno dei principali ispiratori del terrorismo italiano, tale situazione di assoluto privilegio;

se non ritenga che il protrarsi di tale condizione costituisca motivo di discredito per l'immagine dell'Italia come Paese da tempo impegnato nella lotta al terrorismo e nel perseguimento dei nemici delle istituzioni democratiche, ovunque si trovino;

quali passi il Governo abbia svolto presso il Governo francese, anche in occasione della recente visita del Primo Ministro Mauroy, o quali passi urgenti intenda svolgere nell'immediato futuro per ottenere una ben più efficace e incisiva collaborazione volta alla cattura del Negri, a carico del quale pende da tempo domanda di estradizione rivolta alle autorità francesi.

(3 - 00485)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

**FONTANARI.** — *Al Ministro della difesa.*  
— Premesso:

che il servizio civile alternativo al servizio di leva ha tanto maggiore significato e valenza quanto più è finalizzato alla effettiva prestazione di assistenza sociale e, conseguentemente, quanto più i giovani che intendono fare tale scelta sono preparati alla loro funzione;

che il consiglio nazionale della Caritas italiana, come si è di recente appreso, ha protestato presso il Ministero della difesa perchè sarebbero state disattese le richieste nominali di giovani obiettori di coscienza o comunque optanti per il servizio civile, assegnati d'ufficio presso altre organizzazioni, nonostante avessero seguito a cura della Caritas corsi di preparazione specialistica finalizzati a specifica attività sociale;

che ciò sarebbe avvenuto, altresì, dopo che da parte delle Caritas diocesane, quali organismi convenzionati, vi era stata una preliminare comunicazione di gradimento,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno disporre i necessari provvedimenti affinché in futuro possano essere sfruttate al meglio le potenzialità del servizio civile alternativo, realizzando una più coerente collaborazione con gli enti convenzionati che, come la Caritas italiana, si impegnano a dare ai giovani che scelgono il servizio civile un'adeguata preparazione per un'attività di grande significato umano e sociale.

(4 - 01011)

**FIOCCHI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale sia la politica del suo Ministero nel campo essenziale dell'informazione, e in particolare:

a) quali convenzioni il Ministero ha con agenzie di stampa, giornali ed emittenti te-

levisive per la diffusione di notizie relative alla sua attività ed in genere alla politica agraria e comunitaria;

b) quali e quanti sono gli abbonamenti per il 1984 ad agenzie di stampa, giornali quotidiani e periodici, settimanali, quindicinali, mensili tecnici, sindacali, economici, di carattere agricolo;

c) quali sono i giornali, con precisazione dei relativi importi, che nel 1982, nel 1983 e nel 1984 hanno beneficiato e beneficiano della « pubblicità » per l'incremento dei consumi di latte e dell'olio di oliva e per la realizzazione del catasto olivicolo nazionale;

d) quale sia l'attività dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria, i rapporti che attraverso il Ministero intrattiene con il mondo giornalistico, i criteri di composizione del suo consiglio di amministrazione e le spese effettive sostenute negli esercizi 1982 e 1983 per detto istituto;

e) se nell'azione di divulgazione della cooperazione che il Ministero sta realizzando ci sono erogazioni, ed in quale misura, a favore di giornali e periodici dei quali si domanda l'elenco con i relativi importi per il 1982, 1983 e 1984;

f) se sono state avanzate nell'azione di divulgazione della cooperazione, da quando essa ha avuto inizio, domande da parte di cooperative di lavoro di giornalisti e se sono state accolte o respinte.

(4 - 01012)

**SAPORITO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno sollecitare, da parte degli organi tecnici competenti, la definizione della pratica di approvazione del progetto predisposto dal compartimento ANAS di Perugia per il tratto stradale delle Tre Valli, dalla Flaminia alla Valnerina (Perugia), in considerazione dell'urgenza segnalata dalle Amministrazioni locali e regionali e tenuto conto

delle legittime attese espresse dalle popolazioni dello spoletino e della Valnerina.

(4 - 01013)

#### **Interrogazioni da svolgere in Commissione**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione numero 3-00483, del senatore Margheriti, per l'uso della denominazione «fresco» per il latte che ha subito un solo processo di pastorizzazione, sarà svolta presso la 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità).

#### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 10 luglio 1984**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 luglio, alle ore 17,00, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 12,45).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari